SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma **Anno 137° — Numero 274**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 22 novembre 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

96A7581

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 21 novembre 1996, n. 589.

Disposizioni urgenti relative all'Azienda autonoma di assistenza al volo per garantirne la funzionalità operativa e la sicurezza dei trasporti aerei.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 maggio 1980, n. 242;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, recante ordinamento dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale (AAAVTAG);

Visto il decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351;

Visto, da ultimo, il decreto-legge 20 settembre 1996, n. 490, non convertito, recante disposizioni urgenti relative all'Azienda autonoma di assistenza al volo per garantirne la funzionalità operativa e la sicurezza dei trasporti aerei, con il quale è stato avviato il processo di privatizzazione dell'Azienda, con la sua trasformazione in ente pubblico economico;

Considerata la natura strategica dell'attività posta in essere dall'Azienda nell'ambito dei servizi pubblici essenziali e, in particolare, delle condizioni di sicurezza del volo aereo;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare all'Azienda, pur nel mutamento della configurazione giuridica da azienda autonoma ad ente pubblico economico e nuovamente ad azienda autonoma, la continuità di gestione al fine di garantire il mantenimento ed il costante adeguamento dell'Azienda agli standards di sicurezza nell'esercizio dell'attività di controllo del traffico aereo, nonché il completamento della gestione contabile e finanziaria dell'anno in corso;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 novembre 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Al fine di dotare l'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale (AAAVTAG) di strumenti gestionali tali da garantire piena funzionalità operativa e costante adeguamento agli standards di sicurezza nell'esercizio dell'attività di controllo del traffico aereo e di consentire, altresì, il completamento degli adempimenti relativi alla gestione contabile e finanziaria dell'anno in corso, l'Azienda stessa e autorizzata, in deroga alle disposizioni legislative vigenti e fino al 31 dicembre 1996, ad agire in regime di diritto privato ed a regolare i rapporti con il personale dipendente secondo le norme del codice civile e gli accordi collettivi di lavoro.

Art. 2.

1. Fino al termine indicato all'articolo 1 continuano ad operare, quali organi dell'AAAVTAG, il presidente, il consiglio di amministrazione ed il collegio dei revisori dei conti, rispettivamente nominati con il decreto del Presidente della Repubblica del 10 febbraio 1996 ed decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione 104T del 29 dicembre 1995 e 11T del 9 febbraio 1996. Il controllo della Corte dei conti continua ad essere esercitato con le modalità di cui all'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 novembre 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BURLANDO, *Ministro dei trasporti e della navigazione*

CIAMPI, *Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

96G0621

DECRETO-LEGGE 21 novembre 1996, n. 590.

Elevazione dell'importo massimo delle emissioni nette di titoli pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 2, comma 9, della legge 5 agosto 1978, n. 468;

Visto l'articolo 3, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 551, concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996-1998;

Visto l'articolo 2 della legge 8 agosto 1996, n. 419, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e delle aziende autonome per l'anno finanziario 1996;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di elevare, in relazione al fabbisogno dell'anno 1996, il limite massimo delle emissioni di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 novembre 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Il comma 4 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 551, è sostituito dal seguente: «4. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e quelli per regolazioni debitorie, è stabilito in lire 130.000 miliardi»

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 novembre 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CIAMPI, *Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli* FLICK

96G0622

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 8 novembre 1996, n. 591.

Regolamento recante criteri e modalità di concessione delle agevolazioni per la promozione di iniziative di lavoro autonomo presentate da soggetti inoccupati e disoccupati residenti nei territori di cui all'obiettivo 1 dei programmi comunitari.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 511, recante disposizioni urgenti in materia di collocamento, di lavoro e previdenza del settore agricolo, di disciplina degli effetti della soppressione del Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU) nonché di promozione dell'occupazione e, in particolare, l'art. 8, il quale prevede che per favorire la diffusione di forme di lavoro autonomo, la Società per l'imprenditorialità giovanile S.p.a., cura la selezione, il finanziamento e l'assistenza tecnica di progetti relativi all'avvio di attività autonome realizzate da soggetti inoccupati e disoccupati residenti nei territori di cui all'obiettivo 1 dei programmi comunitari, secondo criteri e modalità fissate con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, recante disposizioni urgenti per la ripresa delle attività imprenditoriali;

Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 430/96 espresso nell'adunanza generale del 24 ottobre 1996;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota n. 836162 dell'11 novembre 1996);

ADOTTA

il seguente regolamento: «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni per la promozione di iniziative di lavoro autonomo presentate da soggetti inoccupati e disoccupati residenti nei territori di cui all'obiettivo 1 dei programmi comunitari».

Art. 1.

Soggetti beneficiari

1. Le domande di ammissione alle agevolazioni di cui al successivo art. 3 sono presentate dai soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

a) stato di non occupazione perdurante da almeno sei mesi alla data di presentazione della domanda;

b) residenza nei territori di cui all'obiettivo 1 così come definiti dal regolamento (CEE) n. 2081 del Consiglio del 20 luglio 1993 — Abruzzo (sino a dicembre 1996) Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna — alla data di entrata in vigore del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 511;

c) età superiore ai 18 anni alla data della presentazione della domanda.

Art. 2.

Progetti finanziabili

1. Sono finanziabili i progetti che, prevedendo la realizzazione di un'attività autonoma in forma individuale nei territori di cui all'obiettivo 1, siano ritenuti validi sotto il profilo delle attitudini e della capacità del soggetto proponente, nonché della fattibilità tecnica e della redditività dell'iniziativa.

2. I progetti di cui al precedente comma devono prevedere investimenti non superiori a 50 milioni di lire.

3. L'attività prevista nel progetto dovrà essere svolta per un periodo di almeno cinque anni dalla data del provvedimento di ammissione alle agevolazioni.

Art. 3.

Agevolazioni

1. Ai soggetti di cui all'art. 1, i cui progetti siano stati ritenuti validi, sono concesse le seguenti agevolazioni:

a) contributo a fondo perduto fino a trenta milioni di lire per l'acquisto documentato di attrezzature;

b) prestito fino a venti milioni di lire, restituibile in cinque anni con interessi calcolati ad un tasso pari al 36 per cento del tasso di riferimento per le operazioni di credito agevolato alle imprese artigiane di durata superiore a diciotto mesi, con garanzie da acquisire sull'investimento mediante iscrizione di privilegio speciale;

c) contributo a fondo perduto fino a dieci milioni di lire per spese di esercizio sostenute nel primo anno di attività;

d) servizi di assistenza tecnica da parte di un tutor specializzato nella fase di realizzazione degli investimenti e di avvio della gestione delle iniziative.

Art. 4.

Spese ammissibili

1. Per la realizzazione del progetto sono ammissibili le spese, al netto dell'IVA, relative all'acquisto di attrezzature ed altri beni materiali ed immateriali ad utilità pluriennale. I beni e le attrezzature devono essere direttamente collegati al ciclo produttivo, nuovi di fabbrica o usati, a condizione che non siano stati oggetto di precedenti agevolazioni pubbliche e offrano idonee e comprovate garanzie di funzionalità.

2. Per il primo anno di esercizio dell'attività sono ammissibili le seguenti spese che siano state effettivamente sostenute e documentate:

a) acquisto di materie prime, semilavorati e prodotti finiti;

b) utenze e canoni di locazione per immobili;

c) oneri finanziari, esclusi gli interessi relativi al prestito agevolato.

3. Non sono ammissibili le spese sostenute anteriormente alla data del provvedimento di ammissione delle agevolazioni. Non sono, inoltre, ammissibili le seguenti spese:

a) per l'acquisto di terreni;

b) per la costruzione, la ristrutturazione e l'acquisto, anche mediante locazione finanziaria, di immobili;

c) per prestazioni di servizi;

d) per stipendi e salari.

Art. 5.

Domanda di ammissione alle agevolazioni

1. La domanda di ammissione alle agevolazioni è inviata alla Società per l'imprenditorialità giovanile S.p.a., di seguito denominata «Società», esclusivamente a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento. Alla domanda è allegata una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, secondo il modello che la Società renderà disponibile direttamente o presso gli uffici dei comuni situati nelle regioni di cui all'obiettivo 1, al fine di fornire tutti gli elementi, formali e sostanziali, necessari alla verifica di ammissibilità della domanda stessa.

2. Le domande presentate secondo altre modalità o incomplete non saranno prese in esame e ne verrà data comunicazione agli interessati.

3. Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti, la Società può richiedere informazioni alle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, agli ordini professionali e ad altri soggetti incaricati della tenuta di registri o elenchi.

Art. 6.

Provvedimento di ammissione alle agevolazioni

1. La Società, sulla base delle informazioni riportate nell'allegato alle domande pervenute, effettua, secondo l'ordine cronologico di arrivo, una prima verifica dei requisiti di ammissibilità delle iniziative proposte ed individua i soggetti da ammettere a corsi di formazione non retribuiti della durata di quattro mesi, organizzati tenendo conto dei criteri stabiliti dall'Unione europea per i programmi del Fondo sociale europeo e volti a trasmettere ai partecipanti le principali conoscenze in materia di gestione, durante i quali viene anche definitivamente verificata la fattibilità dell'idea progettuale. In caso di giudizio positivo, la Società delibera l'ammissione ai benefici di cui all'art. 3, dandone comunicazione agli interessati.

2. La mancata partecipazione senza validi motivi ai corsi ed alle relative attività comporta la decadenza della domanda di ammissione.

3. La delibera di ammissione alle agevolazioni individua il soggetto beneficiario e le caratteristiche del progetto finanziato, stabilisce le spese ammesse ed i tempi di attuazione dell'iniziativa e fissa le agevolazioni concesse.

4. I beni oggetto delle agevolazioni sono vincolati all'esercizio dell'attività per almeno cinque anni dalla data della delibera di ammissione alle agevolazioni.

Art. 7.

Attuazione del provvedimento di ammissione alle agevolazioni

1. Per l'attuazione del provvedimento di ammissione alle agevolazioni la Società provvede a stipulare con il soggetto beneficiario un apposito contratto.

2. La Società può richiedere al soggetto beneficiario tutti gli elementi o documenti utili per comprovare la spesa effettivamente sostenuta e, previo apposito monitoraggio, provvede alla erogazione del contributo in conto capitale e del prestito agevolato in un'unica soluzione.

3. La Società provvede all'erogazione dei contributi in conto gestione, previa verifica delle spese effettivamente sostenute.

Art. 8.

Prestito agevolato

1. Il prestito agevolato di cui all'art. 3, lettera *b)*, è posto in ammortamento dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di erogazione. Per il periodo di preammortamento sono dovuti gli interessi, nella misura del tasso agevolato, da versare entro il 31 dicembre dell'anno di erogazione del prestito.

2. Il beneficiario provvede alla restituzione del prestito mediante rate annuali posticipate, versandole entro il 31 dicembre di ogni anno.

3. In caso di ritardo nei versamenti viene applicato sulla somma dovuta un interesse di mora calcolato al tasso di riferimento preso a base per le operazioni di prestito.

Art. 9.

Controlli e revoca delle agevolazioni

1. La Società può effettuare ispezioni e verifiche intese ad accertare la permanenza dei requisiti che hanno determinato la concessione delle agevolazioni.

2. Nel caso in cui i requisiti di ammissione risultino non più sussistenti, la Società delibera l'immediata revoca delle agevolazioni concesse, attivando il recupero delle somme erogate e delle relative spese.

Art. 10.

Relazione semestrale

1. La Società fornisce al Ministero del lavoro una relazione semestrale sull'utilizzazione delle agevolazioni da parte dei beneficiari e sui risultati complessivi delle iniziative agevolate.

Il presente regolamento sarà inviato alla Ragioneria centrale presso il Ministero del tesoro per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 8 novembre 1996

Il Ministro del tesoro
CIAMPI

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
TREU

Visto, *il Guardasigilli* FLICK

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

Il testo dell'art. 1 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito in legge n. 95 del 29 marzo 1995, è il seguente:

«Art. 1 *(Imprenditorialità giovanile)*. — 1. L'ambito territoriale di riferimento per il perseguimento delle finalità e degli obiettivi del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, è costituito dai territori di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b, così come definiti dai regolamenti dell'Unione europea. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del bilancio e della programmazione economica stabilisce con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le relative modalità d'attuazione, anche con riferimento ai benefici concedibili e alle relative misure e limiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia. Il decreto dovrà comunque garantire il pieno controllo pubblico degli incentivi e dei pubblici investimenti, nonché la trasparenza delle procedure e la omogeneità dei criteri di valutazione delle domande, fissando i criteri che comprendano la presentazione da parte dei richiedenti di un piano-programma almeno triennale e di un bilancio previsionale triennale.

2. Il presidente del comitato istituito ai sensi della normativa indicata al comma 1 è autorizzato a costituire, entro il 31 agosto 1994, una società per azioni, denominata società per l'imprenditorialità giovanile, cui è affidato il compito di produrre servizi a favore di organismi ed enti anche territoriali, imprese ed altri soggetti economici, finalizzati alla creazione di nuove imprese e al sostegno delle piccole e medie imprese, costituite prevalentemente da giovani tra i 18 e i 29 anni, ovvero formate esclusivamente da giovani tra i 18 e 35 anni, nonché allo sviluppo locale. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla sua costituzione, la società subentra altresì nelle funzioni già esercitate dal comitato e dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi della medesima normativa e nei relativi rapporti giuridici e finanziari, ivi compresa la titolarità delle somme destinate alle esigenze di finanziamento del comitato, determinate nella misura di lire 5 miliardi. La società può promuovere la costituzione e partecipare al capitale sociale di altre società operanti a livello regionale per le medesime finalità, cui partecipano anche le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o le loro unioni regionali, nonché partecipare al capitale sociale di piccole imprese nella misura massima del 10% del capitale stesso. Al capitale sociale della società possono altresì partecipare enti anche territoriali, imprese ed altri soggetti economici comprese le società di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, le finanziarie di cui all'art. 16 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, che possono utilizzare a questo scopo non più del 15 per cento delle risorse, nonché le associazioni di categoria sulla base di criteri fissati con il decreto di cui al comma 1. La società può essere destinataria di finanziamenti nazionali e dell'Unione europea, il cui utilizzo anche in relazione agli aspetti connessi alle esigenze di funzionamento, sarà disciplinato sulla base di apposite convenzioni con i soggetti finanziatori.

3. Il Ministro del tesoro, che esercita i diritti dell'azionista previa intesa con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, provvede al versamento delle somme necessarie alla costituzione del capitale sociale iniziale della società di cui al comma 2, stabilito in lire 10 miliardi, a valere sulle somme derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 4. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 15, commi 4 e 5, e all'art. 19 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la complessiva spesa di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995 e di lire 300 miliardi per l'anno 1996. Al relativo onere si provvede a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo 7830 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica ripartisce con proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro, acquisito previamente il parere delle competenti commissioni parlamentari, le predette risorse finanziarie tra i territori di cui al comma 1, nel rispetto delle prescrizioni degli statuti delle regioni ad autonomia speciale e delle relative norme di attuazione. Le risorse finanziarie comunque destinate alle finalità di cui al presente articolo affluiscono in un conto corrente infruttifero intestato alla società per l'imprenditorialità giovanile, aperto presso la Cassa depositi e prestiti. La società può periodicamente avanzare richieste di prelevamento di fondi dal suddetto conto, a favore di se stessa, soltanto per le somme strettamente necessarie per il conseguimento delle finalità di cui al comma 2.

5. Il personale in servizio presso il comitato alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, se e fino a quando non venga assunto dalla società, resta iscritto nel ruolo transitorio ad esaurimento presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica, di cui all'art. 14 del medesimo decreto legislativo, e successive integrazioni e modificazioni. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla costituzione della società di cui al presente articolo, il decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, così come modificato ed integrato dalla successiva normativa, è abrogato.

6. I mutui a tasso agevolato sono assistiti dalle garanzie previste dal codice civile e da privilegio speciale, da costituire con le stesse modalità ed aventi le stesse caratteristiche del privilegio di cui all'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, come sostituito dall'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° ottobre 1947, n. 1075, acquisibile nell'ambito degli investimenti da realizzare».

Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, è il seguente.

«Art. 17 (*Regolamenti*).

1-2. (*Omissis*).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

Nota all'art. 5:

— Il testo dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, è il seguente:

«Art 4 (*Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà*). — L'atto di notorietà concernente fatti, stati o qualità personali che siano a diretta conoscenza dell'interessato e sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, o dinanzi a un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, il quale provvede alla autenticazione della sottoscrizione con la osservanza delle modalità di cui all'art 20»

96G0620

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 4 novembre 1996.

Istituzione di alcuni nuclei territoriali dei carabinieri per la tutela del patrimonio artistico.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA DIFESA

E

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto l'art. 9 della Costituzione della Repubblica italiana che enuncia la funzione dello stato di tutela del patrimonio storico e artistico della Nazione;

Vista la legge 29 gennaio 1975, n. 5, concernente l'istituzione del Ministero per i beni culturali e ambientali;

Vista la legge 1° giugno 1939, n. 1089, concernente la tutela delle cose immobili e mobili che presentano interesse storico, artistico, archeologico o etnografico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, concernente la tutela dei beni archivistici;

Vista la legge 20 novembre 1971, n. 1062, concernente le norme penali sulla contraffazione od alterazione di opere d'arte;

Vista la legge 1° marzo 1975, n. 44, concernente le misure intese alla protezione del patrimonio archeologico, artistico e storico nazionale;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, concernente la tutela delle zone di particolare interesse ambientale;

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 1992 che ha istituito il Comando carabinieri per la tutela del patrimonio artistico (T.P.A), posto alle dipendenze funzionali del Ministero per i beni culturali e ambientali;

Considerato che l'attività di prevenzione e repressione che attiene alla tutela ed alla salvaguardia del patrimonio storico-artistico, culturale ed ambientale, nonché al recupero dei beni culturali, del materiale scientifico e didattico inerente ai beni stessi, è svolta su tutto il territorio nazionale e che, al fine di rendere più efficace l'azione di salvaguardia di recupero dei beni culturali, è ritenuto necessario istituire nuclei distaccati alle dirette dipendenze del predetto Comando presso le infrastrutture delle sedi periferiche del Ministero in Milano (Monza), Venezia, Bologna, Firenze, Napoli, Bari, e della regione Sicilia in Palermo;

Preso atto, per quanto concerne il nucleo carabinieri di Palermo, che la regione siciliana, assessorato ai beni culturali e ambientali, ha previsto nel proprio bilancio le spese di funzionamento del citato nucleo;

Ritenuto opportuno formalizzare l'istituzione;

Decreta:

Art. 1.

Sono istituiti i nuclei carabinieri tutela patrimonio artistico di Milano, Venezia, Bologna, Firenze, Napoli, Bari e Palermo. Gli stessi operano alle dipendenze gerarchiche, disciplinari e d'impiego del Comando carabinieri per la tutela del patrimonio artistico. Quando necessario, nell'ambito delle direttive del Ministro, il Comando e i nuclei T.P.A. procedono anche a dirette intese con gli organi centrali e periferici del Dicastero.

Art. 2.

Sono a carico dell'Arma dei carabinieri gli oneri relativi agli assegni fissi, all'armamento e all'equipaggiamento individuale dei militari del Comando. Sono a carico del Ministero gli oneri relativi alle indennità di missione, accasermamento, arredi di ufficio, alloggiamento del personale celibe, nonché le altre spese connesse all'approvvigionamento, gestione e manutenzione degli automezzi, materiali e apparati necessari al funzionamento del Comando. Le esigenze della motorizzazione dei nuclei di Milano, Venezia, Bologna, Firenze, Napoli e Bari per il 1996 saranno soddisfatte in proprio dall'Arma dei carabinieri con le disponibilità di riserve del parco autoveicoli.

Dall'esercizio finanziario 1997, le esigenze del parco autoveicoli del Comando e dei nuclei saranno soddisfatte con oneri a carico del Ministero.

Art. 3.

Per il nucleo di Palermo gli oneri relativi al funzionamento, a indennità di missione, accasermamento, alloggiamento del personale celibe, arredo dei vani, motorizzazione, nonché le altre spese connesse all'approvvigionamento, gestione e manutenzione degli automezzi, materiali e apparati necessari al funzionamento del Comando sono a carico della regione siciliana.

Art. 4.

Il coordinamento del programma delle spese per il funzionamento dei predetti nuclei carabinieri di tutela, poste a carico del bilancio del Ministero per i beni culturali e ambientali, è affidato alla Direzione generale AA.GG.AA. e del personale sulla base delle necessità segnalate dal Comando carabinieri tutela patrimonio artistico.

Roma, 4 novembre 1996

Il Ministro per i beni culturali e ambientali
VELTRONI

Il Ministro della difesa
ANDREATTA

Il presidente della regione siciliana
PROVENZANO

96A7698

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 13 novembre 1996.

Scioglimento di alcune società cooperative edilizie.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI LATINA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile limitatamente a quelle senza nomina di liquidatore;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative edilizie appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992, non comportando peraltro la nomina di alcun commissario liquidatore;

Decreta:

Le società cooperative edilizie sottoelencate sono sciolte in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina di un commissario liquidatore:

1) società cooperativa edilizia «La Florida» a responsabilità limitata, con sede in Gaeta (Latina), costituita per rogito notaio Fiore in data 4 febbraio 1972, rep. n. 74771, reg. soc. 3094; BUSC n. 1032/117946;

2) società cooperativa edilizia «La Fiorita» a responsabilità limitata, con sede in Gaeta (Latina), costituita per rogito notaio Fiore in data 4 febbraio 1972, rep. n. 74773, reg. soc. 3092; BUSC n. 1034/117948.

Latina, 13 novembre 1996

Il direttore: D'INCERTOPADRE

96A7694

DECRETO 13 novembre 1996.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Il Villaggio», in Ferrara.

IL DIRETTORE REGGENTE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI FERRARA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Atteso che l'autorità governativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 e seguenti del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Tenuto conto del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Valutate le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata dall'Unione cooperative italiane dalla quale sono emersi i presupposti dello scioglimento senza nomina di commissario liquidatore ex art. 2544 del codice civile e art. 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «Il Villaggio», con sede in Ferrara, costituita con rogito notaio dott. Severo Maisto in data 26 giugno 1982, repertorio n. 52640, registro delle imprese n. 7219, è sciolta senza nomina del commissario liquidatore in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile, primo comma, e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18.

Ferrara, 13 novembre 1996

Il direttore reggente: DRAGO

96A7715

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 8 novembre 1996.

Assegnazione di frequenze per radiocomandi dilettantistici.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, in particolare l'art. 334;

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 20 agosto 1977, contenente la disciplina delle frequenze riservate agli apparati radioelettrici ricetrasmittenti di debole potenza;

Vista la legge 22 maggio 1980, n. 209, che modifica gli articoli 398 e 399 del sopracitato testo unico relativamente alla prevenzione ed alla eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni ed alle radioricezioni;

Visto il regolamento delle radiocomunicazioni (Ginevra 1979), reso esecutivo in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1981, n. 740;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 1982, contenente disposizioni per la prevenzione e l'eliminazione dei disturbi provocati da apparati radioelettrici di debole potenza;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 17 febbraio 1983, con il quale è stato approvato il piano nazionale di ripartizione delle frequenze;

Considerata l'opportunità di riservare altre frequenze per gli scopi di cui al punto 5 del comma primo dell'art. 334 del sopracitato testo unico, in aggiunta a quelle già riservate a tale scopo dal decreto ministeriale 15 luglio 1977 sopraindicato;

Decreta:

Art. 1.

1. Il punto 1 della sezione 1, parte III, dell'allegato 1 al decreto ministeriale 15 luglio 1977, citato nelle premesse, è sostituito dal seguente:

«La frequenza della portante deve essere scelta tra le seguenti:

a) banda dei 27 MHz:
26,995 MHz
27,045 MHz
27,095 MHz
27,145 MHz
27,195 MHz
27,235 MHz
27,275 MHz

b) banda dei 40 MHz:
40,665 MHz
40,675 MHz
40,685 MHz
40,695 MHz
40,715 MHz
40,725 MHz
40,735 MHz
40,765 MHz
40,775 MHz
40,785 MHz
40,815 MHz
40,825 MHz
40,835 MHz
40,865 MHz
40,875 MHz

c) banda dei 70 MHz:
72,080 MHz
72,240 MHz».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 novembre 1996

Il Ministro: MACCANICO

96A7697

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 15 novembre 1996.

Determinazione delle quantità di sostanze stupefacenti e psicotrope che possono essere fabbricate e messe in vendita in Italia e all'estero nel corso dell'anno 1997.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI FARMACI E LA FARMACOVIGILANZA - UFFICIO CENTRALE STUPEFACENTI

Accertato che le ditte sottoelencate sono state autorizzate a fabbricare e approntare per la vendita sostanze stupefacenti e psicotrope soggette alle disposizio-

ni del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

Viste le convenzioni internazionali in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope;

Viste le valutazioni del fabbisogno nazionale delle citate sostanze per l'anno 1997;

Visti gli articoli 31 e 35 del succitato testo unico;

Decreta:

1. La ditta Salars S.p.a., via S. Francesco n. 5 - Camerlata (Como), è autorizzata a fabbricare e mettere in vendita, nel corso dell'anno 1997, le seguenti sostanze (base anidra), per il consumo nazionale:

codeina	kg	300
diidrocodeina	»	500
etilmorfina	»	30
morfina	»	200
folcodina	»	1
idrocodone	»	1
ossicodone	»	3
ossimorfone	»	0,500
tebacone	»	0,500
buprenorfina	»	2
3-moacetilmorfina	»	0,200
diacetilmorfina	»	0,200
acetilcodeina	»	0,200
acetildiidrocodeina	»	0,200
acetorfina	»	0,200
etorfina	»	0,200
normorfina	»	0,200
norcodeina	»	0,200
norossicodone	»	0,200

e per l'esportazione:

codeina	kg	400
diidrocodeina	»	3.500
etilmorfina	»	30
morfina	»	400
folcodina	»	30
idrocodone	»	50
ossicodone	»	50
ossimorfone	»	0,500
tebacone	»	0,500
buprenorfina	»	5
3-monoacetilmorfina	»	0,200
diacetilmorfina	»	0,200
acetilcodeina	»	0,200
acetildiidrocodeina	»	0,200
acetorfina	»	0,200
etorfina	»	0,200
normorfina	»	0,200
norcodeina	»	0,200
norossicodone	»	0,200

2. La ditta Laboratori Mag S.p.a., via Milano n. 186 - Garbagnate Milanese (Milano), è autorizzata a fabbricare e mettere in vendita, nel corso dell'anno 1997, le seguenti sostanze:

fendimetrazina base anidra:

kg 2.000 per il commercio interno;

kg 5.000 per l'esportazione.

amfepramone base base anidra:

kg 1.000 per il commercio interno;

kg 2.000 per l'esportazione.

3. La ditta Secifarma S.p.a., via Bissone n. 5 - Baranzate di Bollate (Milano), è autorizzata a fabbricare e mettere in vendita, nel corso dell'anno 1997, le seguenti sostanze:

destropropossifene cloridrato o napsilato base anidra:

kg 500 per il commercio interno;

kg 10.000 per l'esportazione.

l-metamfetamina base anidra: kg 200.

4. La ditta F.I.S. - Fabbrica italiana sintetici S.p.a., viale Milano n. 26 - Alte di Montecchio Maggiore (Vicenza), è autorizzata a fabbricare e mettere in vendita, nel. corso dell'anno 1997, le seguenti sostanze:

pentazocina base:

kg 300 per il commercio interno;

kg 3.200 per l'esportazione.

R-3,4-dimetossiamfetamina:

kg 500 per l'esportazione.

5. La ditta Gruppo Lepetit S.p.a. - Garessio (Cuneo), è autorizzata a fabbricare e mettere in vendita, nel corso dell'anno 1997, la seguente sostanza:

destropropossifene base:

kg 5.000 per il commercio interno;

kg 90.000 per l'esportazione.

Le presenti quote sono valide dal 1° gennaio al 31 dicembre 1997.

Roma, 15 novembre 1996

p. *Il dirigente generale:* MONZALI

96A7699

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI ROMA «TOR VERGATA»

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Roma «Tor Vergata», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1980, n. 1137, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1632 e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1992 concernente l'autorizzazione alle università ad istituire i diplomi universitari;

Visti i decreti legislativi n. 502 del 30 dicembre 1992 e n. 517 del 7 dicembre 1993, recanti il riordino della disciplina in materia sanitaria;

Visto il decreto ministeriale 24 luglio 1996 di approvazione della tabella XVIII-*ter*, recante gli ordinamenti didattici universitari dei corsi di diploma universitario dell'area sanitaria, in adeguamento dell'art. 9 della legge n. 341/1990;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorità accademiche di questa Università;

Sentito il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 24 ottobre 1996;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma «Tor Vergata», approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

È istituito ed attivato dall'anno accademico 1996/97 presso la facoltà di medicina e chirurgia il secondo corso di diploma universitario in fisioterapia.

TABELLA I

NORME GENERALI

Art. 1.

Finalità, organizzazione, requisiti di accesso

1.1. La formazione deve garantire, oltre ad una adeguata preparazione teorica, in congruo addestramento professionale teorico-pratico, nella misura eventualmente stabilita dalla normativa dell'Unione europea. I corsi hanno durata triennale si concludono con un esame finale (esame di Stato con valore abilitante) e con il rilascio del relativo titolo professionale.

Durante il corso lo studente deve conseguire gli obiettivi didattici teorici, pratici e di tirocinio stabiliti nei singoli ordinamenti; deve altresì acquisire la capacità di aggiornarsi, di valutare i propri comportamenti e di svolgere attività di ricerca.

1.2. I corsi sono attivati, in conformità ai protocolli d'intesa stipulati tra le università e le regioni, e si svolgono in sede ospedaliera — policlinici universitari, IRCCS, ospedali — e presso le altre strutture del Servizio sanitario nazionale, nonché presso istituzioni private accreditate. Le strutture sede di formazione debbono avere i requisiti minimi stabiliti per ciascun corso di diploma universitario ai fini dell'accreditamento della struttura medesima.

1.3. In base alla normativa dell'Unione europea e con l'osservanza delle relative specifiche norme, nonché della normativa nazionale, possono essere istituiti corsi di ulteriore formazione riservati ai possessori del diploma universitario e finalizzati alla ulteriore qualificazione degli stessi possessori del diploma in quanto riguarda le funzioni specialistiche e di coordinamento delle funzioni di base ed in particolare:

a) corsi rivolti alla formazione complementare, su tipologie stabilite con decreti del Ministro della sanità, emanati secondo norme vigenti ed attivabili presso le strutture accreditate;

b) corsi di perfezionamento ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982, con oneri per il Servizio sanitario nazionale esclusivamente in presenza di convenzioni con le regioni, secondo modalità concordate tra le parti.

1.4. Nel corso di diploma sono riconosciuti crediti per la frequenza di studi di livello universitario, sostenuti in Italia o all'estero, relativamente a corsi con contenuti teorici e pratici ritenuti equivalenti, ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341. La delibera di riconoscimento dei crediti è adottata dal consiglio di corso di diploma. L'applicazione della norma non implica, ai sensi delle direttive dell'Unione europea, abbreviazioni di corso, ne esime dal conseguire il monte-ore complessivo per l'accesso all'esame finale.

1.5. Sulla base delle indicazioni contenute nei piani regionali della formazione e tenuto conto delle esigenze sanitarie nazionali, il numero effettivo degli iscritti a ciascun corso di diploma è determinato con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Il decreto deve essere emanato entro il 30 aprile di ciascun anno. Il numero effettivo degli ammessi ogni anno non può essere superiore al numero massimo stabilito in sede di accreditamento.

1.6. Sono ammissibili alle prove per ottenere l'iscrizione al primo anno i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso al primo anno del corso di diploma, nel limite dei posti determinati, è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta su domande a risposta multipla per il 70% dei punti disponibili ed alla valutazione del voto del diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del restante punteggio complessivo. Il consiglio di corso di diploma approva, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla data della prova, gli argomenti sui quali verra effettuata la prova scritta, concernente comunque settori di cultura generale e di scienze biomediche e naturalistiche. L'ammissione al corso avviene previo accertamento medico di idoneità psico-fisica per lo svolgimento delle funzioni specifiche del singono profilo professionale.

1.7. I docenti universitari, a ciò destinati dal consiglio di facoltà sono titolari di insegnamento nel corso di diploma universitari. I docenti non universitari del Servizio sanitario nazionale sono nominati annualmente dal rettore, senza oneri per l'università, su proposta del consiglio di corso di diploma e delibera del consiglio di facoltà e nulla osta del direttore generale della struttura di appartenenza. All'avviso dei corsi i docenti ospedalieri sono proposti dal legale rappresentante dell'azienda. La titolarità dei corsi d'insegnamento previsti dall'ordinamento didattico universitario è affidata di norma a personale del ruolo sanitario dipendente dalle strutture presso le quali si svolge la formazione stessa, in possesso dei requisiti previsti, in base alla tabella di equiparazione tra settori scientifico disciplinari, di cui alla legge n. 341/1990, e discipline ospedaliere stabilite con decreto interministeriale del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e del Ministero della sanità.

1.8. Sono organi del corso di diploma:

a) il consiglio di corso di diploma, costituito da tutti i docenti del corso;

b) il presidente del corso, responsabile del medesimo; egli è eletto ogni tre anni tra i professori di ruolo di prima fascia dei membri del consiglio di corso di diploma;

c) il coordinatore dell'insegnamento tecnico-pratici e di tirocinio nominato dal consiglio di corso di diploma universitario tra coloro che sono in servizio presso la struttura sede del corso, sulla base del *curriculum* che tiene conto del livello formativo nell'ambito dello specifico profilo professionale, cui corrisponde il corso. Il coordinatore degli insegnamenti tecnico-pratici dura in carica per tre anni, è responsabile degli insegnamenti tecnico-pratici e del loro coordinamento con gli insegnamenti teorico-scientifici, organizza le attività complementari, assegna i tutori e ne supervede l'attività, garantisce l'accesso degli studenti alle strutture qualificate come sede di insegnamenti tecnico-pratici. Il consiglio di corso di diploma individua un coordinatore didattico per ciascun anno di corso ed individua altresì forme di tutorato per la formazione tecnico-pratica.

1.9. Il coordinamento organizzativo nelle sedi non universitario è demandato ad una commissione mista composta da due docenti universitari, due ospedalieri ed un medico dirigente di secondo livello con funzioni di coordinatore, delegato dal direttore generale ed un rappresentante dei collegi o associazioni del profilo professionale di riferimento.

1.10. È istituito un osservatorio nazionale permanente (ONP) per la valutazione della qualità dell'insegnamento e la rispondenza dell'attività dei corsi di diplomi agli obiettivi didattici generali di ciascuno di essi, nonché per la verifica almeno ogni triennio, attraverso richieste documentali ed attraverso analisi in loco, della qualità dei corsi nelle sedi. L'osservatorio è costituito presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della sanità. L'osservatorio è costituito da:

tre esperti o funzionari ciascuno per il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e per il Ministero della sanità;

due rappresentanti della facoltà di medicina e chirurgia, designati dalla conferenza dei presidi tra i rappresentanti delle strutture didattiche di diploma universitario;

tre esperti rappresentanti delle regioni, designati dalla conferenza permanente dei presidenti delle regioni, tra i responsabili delle strutture di coordinamento organizzativo delle strutture didattiche. L'osservatorio è integrato per l'attività relativa a ciascun corso di diploma tra un presidente della relativa struttura didattica e da un rappresentante dello specifico ordine, collegio o associazione professionale. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica procede alla costituzione ed alle integrazioni con propri decreti, acquisite le designazioni. L'osservatorio può eventualmente coinvolgere studenti nell'attività di valutazione. In caso di verifica negativa, anche a seguito di sopralluogo in sede di funzionari ministeriali, sono dettate prescrizioni sulle strutture ed attrezzature o sull'attività didattica e di addestramento professionale alle quali il corso di diploma o sua sezione deve adeguarsi nei termini prescritti e comunque non olte due anni, trascorsi i quali, senza che siano intervenuti i prescritti adeguamenti, il corso o la sezione sono soppressi.

Art. 2.

Organizzazione didattica
Verifiche di profitto - Esame finale

2.1. La frequenza alle lezioni, alle esercitazioni pratiche, ai tirocini è obbligatoria e deve essere documentata con rilevazione delle presenze e valutazione di merito in itinere.

È altresì obbligatorio assegnare gli studenti a tutori che ne coordinano la formazione tecnico-pratica. Per essere ammesso all'esame finale di diploma, che ha valore abilitante, lo studente deve avere regolarmente frequentato per il monte ore complessivo previsto ed aver frequentato i singoli corsi integrati per un monte ore non inferiore al 75% di quello previsto, superato tutti gli esami previsti ed effettuato, con positiva valutazione, i tirocini prescritti. Lo studente è tenuto altresì a frequentare un corso di inglese scientifico allo scopo di acquisire la capacità di aggiornarsi nella letteratura scientifica. In caso d'interruzione della frequenza per oltre due anni

accademici, il consiglio di corso di diploma può prescrivere la ripetizione di parte del tirocinio già effettuato. Ciò è obbligatorio ove l'interruzione sia superiore a tre anni. Lo studente che non superi tutti gli esami e non ottenga positiva valutazione nei tirocini può ripetere l'anno per non più di una volta; egli è iscritto fuori corso e viene collocato in sovrannumero.

2.2. Il consiglio di corso di diploma può predisporre piani di studio alternativi, con diversa distribuzione dei corsi integrativi nei semestri, nonché approvare piani individuali proposti dallo studente, a condizione che il peso relativo dell'area e del singolo corso integrato non si discosti in aumento o diminuzione per oltre il 20% da quello tabellare. L'impegno orario che deriva dalla sottrazione eventuale dai singoli corsi integrati può essere utilizzato per approfondimenti nell'area ove viene preparata la tesi di diploma.

2.3. Le attività didattiche sono ordinate in aree, che definiscono gli obiettivi generali, culturali e professionalizzanti. Le aree comprendono i corsi integrati, che definiscono l'articolazione dell'insegnamento nei diversi semestri e corrispondono agli esami che debbono essere sostenuti, ai corsi integrati afferiscono i settori scientifico-disciplinari, che indicano le competenze scientifico-professionali, mentre le discipline concernono la titolarità dei docenti dei singoli settori. Il peso relativo di ciascuna area è definito da numero dei crediti ciascuno dei quali corrisponde mediamente a cinquanta ore, con una parte teorica, che non può eccedere il 50% delle suddette ore. Nei corsi integrati previsti dall'ordinamento sono attivabili le discipline ricomprese nei settori scientifico-disciplinari afferenti al corso integrato (tabella *A* di ciascuno ordinamento). Le discipline attengono unicamente la titolarità dei docenti e non danno luogo a verifiche di profitto autonome. Esse sono attivate con atto programmatorio del consiglio di corso di diploma universitario e sono in tale evenienza inserite nel manifesto annuale degli studi, che è anche forma di pubblicizzazione dei docenti. Lo studente deve sostenere in ciascun semestre gli esami per i corsi integrati compresi nell'ordinamento. Gli esami sono sostenuti di norma al termine di ciascun semestre, nei periodi di sospensione delle lezioni. Sessioni di recupero sono previste, una nel mese di settembre (appello autunnale) ed una straordinaria (appello invernale). Nella sessione straordinaria non possono essere sostenuti più di due esami. La valutazione del tirocinio è effettuata al termine di ciascun anno accademico.

2.4. Le attività di tutorato sono disciplinate dal consiglio di corso di diploma. Il tutore è responsabile delle attività a lui affidate; egli contribuisce alla valutazione di ciascun periodo di tirocinio, nonché alla formulazione del giudizio finale.

2.5. L'esame finale, con valore di esame di Stato abilitante alla progressione, organizzato in due sessioni in periodi concordati su base nazionale comprende:

una prova scritta, svolta in forma anonima, anche con domande a risposta multipla;

la presentazione di una dissertazione scritta (tesi), di natura teorico-applicativa-sperimentale, discussa davanti alla commissione d'esame di diploma;

una prova pratica, che consiste nel dimostrare la capacità di gestire una situazione proposta, sotto l'aspetto proprio della professione; la prova riguarda, secondo l'area, una situazione di tipo assistenziale, riabilitativo, tecnico-diagnostico oppure preventivo-socio-sanitario.

2.6. La commissione per l'esame finale è composta da non meno di sette e non più di undici membri designati dal rettore su proposta del consiglio di corso il diploma, che indica almeno un membro in rappresentanza del collegio professionale, ove esistente. Le date delle sedute sono comunicate ai Ministeri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della sanità, che inviano esperti come loro rappresentanti alle singole sessioni.

Art. 3.

Norme generali relative agli ordinamenti tabellari

3.1. Le tabelle *A* e *B*, che definiscono gli standards nazionali per ogni singola tipologia di corso di diploma (sugli obiettivi formativi e relativi settori scientifico-disciplinari di pertinenza e sull'attività minima, pratica e di tirocinio, perché lo studente possa essere ammesso all'esame finale) sono decretate ed aggiornate dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della sanità, con le procedure di cui all'art. 9 della legge n. 341/1990.

3.2. La tabella relativa ai requisiti minimi necessari per le strutture accreditabili è decretata ed aggiornata con le procedure di cui all'art. 6, terzo comma, del decreto legislativo n. 502/1992.

Art. 4.

Norme di passaggio

4.1. A domanda degli interessati e previa valutazione del *curriculum* formativo, a coloro che abbiano conseguito un titolo finale non abilitante di diploma universitario con il precedente ordinamento, oppure di scuole dirette a fini speciali o ad esse equiparate, o di scuole universitarie o regionali, è consentito integrare detto esame con la prova scritta e la prova pratica previste dal nuovo ordinamento; il superamento della prova ha la funzione di esame di Stato abilitante alla professione. La domanda va presentata al rettore dell'università presso cui si è conseguito il titolo finale o, in mancanza di corso di diploma universitario riconosciuto ai sensi del presente ordinamento, presso altra università nella quale s'intende sostenere la prova. La valutazione del precedente *curriculum* è effettuata sulla base di criteri stabiliti con specifici decreti con decreto interministeriale, emanato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concero con il Ministro della sanità. La commissione d'esame, costituita con le modalità di cui all'art. 2.6, esprime una valutazione di idoneità o non idoneità allo svolgimento dell'attività professionale, rimanendo confermato il voto già conseguito.

4.2. Qualora il *curriculum* formativo sia ritenuto insufficiente, gli interessati possono essere ammessi ad integrare preventivamente la formazione presso una struttura didattica accreditata.

4.3. Sino a quando non si procederà alla definizione di criteri per l'accreditamento delle strutture e comunque non oltre l'anno accademico 1997/98 all'accreditamento provvisorio si provvede con decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e del Ministero della sanità, su proposta delle università e delle regioni.

TABELLA II

ORDINAMENTO DEL CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO IN FISIOTERAPIA

Art. 1.

Finalità, organizzazione, requisiti di accesso

1.1. L'Università — facoltà di medicina e chirurgia — istituisce il corso di diploma universitario di fisioterapista.

Il corso ha durata tre anni e si conclude con un esame finale con valore abilitante ed il rilascio del diploma di «fisioterapista».

Lo statuto dell'Università indica il numero massimo degli studenti iscrivibili a ciascun anno di corso in relazione alle possibilità formative.

1.2. Il corso di diploma ha lo scopo di formare operatori sanitari in grado, nell'ambito degli atti di propria competenza, di svolgere in via autonoma o in collaborazione con altre figure sanitarie, gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione nelle aree delle motricità, delle funzioni corticali superiori e di quelle viscerali conseguenti ad eventi patologici, a varia eziologia, congenita od acquisita, ai sensi del decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 741.

Art. 2.

Ordinamento didattico

2.1. Il corso di diploma prevede attività didattiche e di tirocinio pari all'orario complessivo stabilito dalla normativa comunitaria ed è suddiviso in cicli convenzionali (semestri); le attività sono articolate in lezioni teoriche, studio clinico guidato, attività seminariali, esercitazioni, attività di tirocinio, attività tutoriale, attività di autoapprendimento, autovalutazione ed approfondimento.

E possibile organizzare all'interno del corso, a partire dal secondo anno, percorsi didattici con finalità professionalizzanti elettive, rivolte a far acquisire esperienze in particolari settori delle professione, tali percorsi non possono eccedere il 10% del monte ore complessivo.

L'attività didattica programmata è pari a milleseicento ore complessive; quella pratica è di tremila ore, delle quali non oltre seicento dedicate ad attività seminariali, e le rimanenti dedicate ad apprendimento individuale o di gruppo, mediante simulazioni, esercitazioni ed attività di tirocinio ordinario finalizzato all'applicazione delle conoscenze teoriche nei singoli settori.

Il consiglio della scuola può aumentare l'attività didattica programmata per ulteriori duecento ore, diminuendo in pari la misura delle ore dedicate ad attività seminariali.

2.2. Le aree didattico-organizzative con gli obiettivi didattici, i corsi integrati ed i relativi settori scientifico-disciplinari e gli specifici crediti a fianco di ciascuno indicati, sono riportati nella tabella *A*.

Obiettivo didattico del corso è quello di far conseguire allo studente le basi per la conoscenza dei fenomeni biologici e patologici e la basi di fisiopatologia necessarie per procedere al recupero funzionale nelle diverse situazioni cliniche suscettibili di recupero funzionale neuromotorio e delle funzioni viscerali; deve inoltre acquisire le attitudini ed i comportamenti per potere, secondo la diagnosi e le prescrizioni del medico, compiere le attività proprie della figura professionale.

Sono settori costitutivi non rinunciabili del corso di diploma universitario: B01B fisica, E05A biochimica, E06A fisiologia umana, E07X farmacologia, E09A anatomia umana, E13X biologia applicata, F03X genetica medica, F04A patologia generale, F05X microbiologia medica e clinica, F07A medicina interna, F07B malattie dell'apparato respiratorio, F07C malattie dell'apparato cardiovascolare, F07D gastroenterologia, F07F nefrologia, F07H reumatologia, F11B neurologia, F16A malattie dell'apparato locomotore, F16B medicina fisica e riabilitativa, F19B neuropsichiatria infantile, F22A igiene generale ed applicata, F22B medicina legale, F22C medicina del lavoro, F23D scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica, M11E psicologia clinica.

2.3. Lo standard formativo pratico, comprensivo del tirocinio, è rivolto a far acquisire allo studente una adeguata preparazione professionale ed è specificato nella tabella *B*.

TABELLA *A* - *Obiettivi didattici, aree didattiche, piano di studio esemplificativo e relativi settori scientifico disciplinari.*

I anno - I semestre.

Area A: propedeutica (crediti: 7.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere le basi per la comprensione qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici e fisiologici.

A.1. Corso integrato di fisica medica, statistica ed informatica.

Settori: B01B fisica, F01X statistica medica, K05B informatica.

A.2. Corso integrato di chimica medica e biochimica.

Settore: E05A biochimica.

A.3. Corso integrato di biologia, genetica e microbiologia.

Settori: E13X biologia applicata, F03X genetica medica, F05X microbiologia medica e clinica.

A.4. Corso integrato di anatomia umana e istologia.

Settori: E09A anatomia umana, E09B istologia.

A.5. Corso integrato di fisiologia umana e metodologia generale della riabilitazione.

Settori: E06A fisiologia umana, F23D scienze infermieristiche e tecniche della, riabilitazione neuropsichiatrica.

A.6. Corso di inglese scientifico.

Settore: L18C linguistica inglese.

A.7. Attività di tirocinio guidato: da svolgersi in servizio universitari ed ospedalieri (700 ore nell'intero anno).

I anno - II semestre.

Area B: anatomo-fisiologia del sistema nervoso e riabilitazione generale (crediti: 7.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere i principi dell'anatomia e del funzionamento del sistema nervoso, le nozioni di base di neurofisiologia, di elettronica, delle indagini neurofisiologiche; deve inoltre apprendere le nozioni di base di psicologia e pedagogia.

B.1. Corso integrato di anatomo-fisiologia speciale del sistema nervoso.

Settori: E09A anatomia umana, E06A fisiologia umana, B10X biofisica medica.

B.2. Corso integrato di cinesiologia e metodi di riabilitazione generale.

Settori: F16B medicina fisica e riabilitativa, F23D scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatica.

B.3. Corso integrato di psicologia e pedagogia.

Settori: M09A pedagogia generale, M10A psicologia generale, M11E psicologia clinica.

B.4. Corso integrato di metodologia della riabilitazione.

Settori: F16B medicina fisica e riabilitativa, F23D scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatica.

B.5. Attività di tirocinio guidato: da svolgersi in strutture ospedaliere ed extraospedaliere relativamente ai corsi integrati del semestre (700 ore nell'intero anno).

II anno - I semestre.

Area C - Fisiopatologia generale, principi della riabilitazione e propedeutica alla riabilitazione motoria (crediti 6.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere le basi di fisiopatologia applicabili alle diverse situazioni cliniche, conoscere le base dei principi farmacologici attivi sul sistema neuromuscolare; deve infine conoscere i principi e le metodologie di valutazione e recupero nelle principali affezioni suscettibili di riabilitazione.

C.1. Corso integrato di patologia generale e farmacologia.

Settori: E07X farmacologia, F04A patologia generale.

C.2. Corso integrato di neurologia.

Settori: F11B neurologia, F12B neurochirurgia, F23D scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

C.3. Corso integrato di patologia dell'apparato locomotore.

Settori: F07H reumatologia, F16A malattie dell'apparato locomotore, F16B medicina fisica e riabilitativa.

C.4. Corso integrato di metodologia generale della riabilitazione motoria e fisioterapia strumentale.

Settori: F16B medicina fisica e riabilitativa, F23D scienze infermiestiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

C.5. Attività di tirocinio pratico guidato: da effettuarsi presso strutture sanitarie ospedaliere ed extraospedaliere (1.000 ore nell'intero anno).

II anno - II semestre.

Area D - Medicina interna e specialità mediche e disabilità delle funzioni viscerali (crediti 6.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere la fisiopatologia, applicabile alle situazioni cliniche, riguardo alle diverse affezioni di organi ed apparati che possano richiedere procedure riabilitative.

D.1. Corso integrato di metodologia generale e tecniche della riabilitazione neuromotoria.

Settori: F11B neurologia, F16B medicina fisica e riabilitativa, F23D scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

D.2. Corso integrato di medicina generale e specialistica.

Settori: F04C oncologia medica, F07A medicina interna, F07B malattie dell'apparato respiratorio, F07C malattie dell'apparato cardiovascolare, F07D gastroenterologia, F07F nefrologia.

D.3. Corso integrato di geriatria.

Settori: F07A medicina interna, F16B medicina fisica e riabilitativa, F23D scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

D.4. Corso integrato di psichiatria.

Settori: F11A psichiatria, F19B neuropsichiatria infantile.

D.5. Corso integrato di neuropsicologia e neurolinguistica.

Settori: F11B neurologia, F16B medicina fisica e riabilitativa, F19B neurospichiatria infantile, F23D scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica, M11E psicologia clinica.

D.6. Attività di tirocinio pratico guidato: da effettuarsi presso strutture ospedaliere ed extraospedaliere (1.000 ore nell'intero anno).

III anno - I semestre.

Area E - Metodi e tecniche della riabilitazione (crediti 4.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere principi e modalità di intervento integrato in riabilitazione e metodologie e tecniche di riabilitazione in età evolutiva.

E.1. Corso integrato di metodologia e tecniche della riabilitazione motoria speciale (cinesiologia, cinesiterapia, terapia occupazionale, protesiologia ed ortesiologia, massoterapia speciale ed ergonomia).

Settori: F11B neurologia, F16B medicina fisica e riabilitativa, F23D scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

E.2. Corso integrato di metodologia e tecniche della riabilitazione in neuropsichiatria infantile.

Settori: F19B neuropsichiatria infantile, F23D scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

E.3. Corso integrato di medicina materno-fetale.

Settori: F19A pediatria, F20X ginecologia ed ostetricia, F23D scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

E.4. Corso integrato di economia sanitaria.

Settori: F22A igiene generale e specialistica, F23D scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica, P01B politica economica.

E.5. Attività di tirocinio pratico: da effettuarsi presso strutture specialistiche ospedaliere ed extraospedaliere di recupero e rieducazione funzionale; il tirocinio comporta una progressiva assunzione di responsabilità professionale (1.300 ore nell'intero anno).

III anno - II semestre.

Area F - Metodi e tecniche della riabilitazione speciale (crediti 3.0.).

Obiettivo: lo studente deve apprendere i principi e le metodologie di riabilitazione neuropsicologica, di intervento riabilitativo nelle disabilità viscerali, nonché le nozioni fondamentali di medicina sociale, legislazione ed organizzazione sanitaria.

F.1. Corso integrato di metodologia e tecniche della riabilitazione neuropsicologica.

Settori: F11B neurologia, F16B medicina fisica e riabilitativa, F23D scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica, M11E psicologia clinica.

F.2. Corso integrato di riabilitazione delle disabilità viscerali e delle disabilità speciali.

Settori: F04C oncologia medica, F07A medicina interna, F07B malattie dell'apparato respiratorio, F07C malattie dell'apparato cardiovascolare, F07D gastroenterologia, F07F nefrologia, F07H reumatologia, F16B medicina fisica e riabilitativa, F23D scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

F.3. Corso integrato di igiene generale e speciale, medicina sociale e medicina del lavoro.

Settori: F22A igiene generale ed applicata, F22B medicina legale, F22C medicina del lavoro, Q05A sociologia generale.

F.4. Corso integrato di diritto sanitario, deontologia generale e bioetica applicata.

Settori: F22B medicina legale, N10X diritto amministrativo.

F.5. Attività di tirocinio pratico: da effettuarsi presso strutture specialistiche ospedaliere ed extraospedaliere, con progressiva assunzione di responsabilità professionale (1.300 ore nell'intero anno).

TABELLA *B* - *Standard formativo pratico e di tirocinio.*

Lo studente, per essere ammesso all'esame finale, deve aver compiuto in via autonoma o in collaborazione con altre figure sanitarie, i seguenti interventi di prevenzione, cura e riabilitazione (decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 741):

definizione in dieci casi del programma di riabilitazione;

relazione scritta su almeno tre soggetti sani in età evolutiva;

relazione scritta su almeno tre soggetti sani in età adulta;

osservazione del trattamento riabilitativo di almeno venti soggetti (o per almeno 150 ore) in età evolutiva e di almeno venti soggetti (o per almeno 150 ore) in età adulta geriatrica;

trattamento riabilitativo (comprensivo di valutazione e verifica), effettuato sotto la guida del fisioterapista di almeno cinquanta soggetti (o per almeno 250 ore) in età evolutiva e di almeno cento soggetti (o per almeno 600 ore) in età adulta e geriatrica;

trattamento riabilitativo (comprensivo di valutazione e verifica) effettuato autonomamente in almeno quaranta soggetti (o per almeno 300 ore) in età evolutiva ed in cento pazienti (o per almeno 1.000 ore) in età adulta e/o geriatrica;

relazione scritta ed esposizione di otto casi clinici completi di valutazione e programmazione del piano di trattamento;

compilazione di dieci cartelle cliniche riabilitative;

effettuazione di quattro consegne scritte;

effettuazione di almeno cento delle seguenti procedure terapeudiche: valutazione funzionale, chinesiologia e neurologia, teste muscolari ed articolari, massoterapia muscolare e connettivale, linfodrenaggio manuale, terapia strumentale ed idroterapia, chinesiterapia, terapia manuale, rieducazione neuromotoria, rieducazione neuropsicologica e psicomotoria, rieducazione respiratoria, rieducazione cardiologica, rieducazione viscerale, terapia occupazionale ed ergonomia;

frequenza a rotazione e per almeno un mese ciascuno, delle seguenti strutture cliniche: chirurgia generale, chirurgie specialistiche, geriatria, medicina generale, medicina specialistica, medicina materno-infantile, neurologia, neuropsichiatria, ortopedia, recupero e riabilitazione funzionale, reumatologia.

Nel regolamento didattico d'ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi atti ed il relativo peso od altre integrazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 1996

Il rettore

96A7648

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto legge 20 giugno 1935, n. 1071, relativo a modifiche e aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, contenente disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, relativo al riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, sul riordino delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento;

Visti gli articoli 6 e 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la delibera della facoltà di medicina e chirurgia che nelle sedute del 23 gennaio 1996 e del 12 marzo 1996, ha proposto l'istituzione della scuola di specializzazione in «patologia clinica», nonché la delibera della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali del 18 luglio 1996;

Visto il decreto ministeriale 11 maggio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 1995, contenente modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente a scuole del settore medico fra le quali quella di patologia clinica;

Vista la proposta formulata al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica dalle autorità accademiche di questa Università, con nota n. 1627 del 6 agosto 1996 contenente le suindicate delibere delle facoltà nonché la scheda delle risorse necessarie al funzionamento della suindicata scuola;

Viste le deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Senato accademico di questo Ateneo che, rispettivamente in data 1° luglio 1996 e 29 luglio 1996, hanno approvato la proposta di modifica all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico, inviate al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con la predetta nota rettorale;

Vista la proposta formulata dal Comitato regionale di coordinamento della regione Sardegna in data 25 luglio 1996, per il piano triennale di sviluppo 1994/96, contenente il parere favorevole all'istituzione della predetta scuola, inviata al Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento generale con nota rettorale n. 1623 del 6 agosto 1996;

Vista la nota ministeriale n. 2335-2341 del 24 settembre 1996 inviata al Consiglio universitario nazionale per il parere di competenza, contenente osservazioni e rilievi in merito alla proposta formulata da questa Università;

Udito il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale, nella seduta del 10 ottobre 1996 in merito all'istituzione della scuola di specializzazione in Patologia clinica;

Vista la nota ministeriale n. 3020 del 25 ottobre 1996 con la quale si comunica che con decreto ministeriale 23 ottobre 1996 l'Università degli studi di Cagliari è stata autorizzata ad emanare il decreto di istituzione della predetta scuola;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la modifica proposta in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso indicato:

Art. 1.

L'elenco delle scuole di specializzazione dell'Università degli studi di Cagliari, di cui all'art. 88 è integrato con l'inserimento della scuola di specializzazione in «patologia clinica», afferente alla facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 2.

Dopo l'art. 393 relativo alla scuola di specializzazione in oncologia (indirizzo oncologia medica), con il conseguente scorrimento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli:

Art. 3.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PATOLOGIA CLINICA

Art. 394. — È istituita presso l'istituto di patologia sperimentale della facoltà di medicina e chirurgia dell'università degli studi di Cagliari, la scuola di specializzazione in «patologia clinica». Essa risponde alle norme generali delle scuole di specializzazionedell'area medica.

Art. 395. — La scuola ha lo scopo di fornire le competenze professionali specifiche nel campo della diagnostica di laboratorio e della prevenzione relativamente alla biologia e patologia dell'uomo nonché competenze nell'organizzazione del laboratorio e nelle sue relazioni con la clinica.

A partire dal terzo anno sono previsti tre indirizzi:

a) generale e direttivo;

b) immuno ematologico;

c) tecnico.

Gli indirizzi *a)* e *b)* sono riservati ai laureati in medicina e chirurgia, *c)* è aperto anche ai laureati in scienze biologiche, in farmacia ed in chimica ed in chimica e tecnologie farmaceutiche.

Art. 396. — La scuola rilascia il titolo di specialista in patologia clinica.

Art. 397. — Il corso ha la durata di cinque anni.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in 6 per ciascun anno di corso, per un totale di 30 specializzandi.

Art. 398. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal Consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia mediante gli Istituti di patologia sperimentale e di medicina interna, ed il dipartimento di tossicologia (sezione di patologia generale). Concorrono inoltre al funzionamento della scuola le strutture del S.S.N. individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 e il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A* e quello dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

Art. 399. — Le aree di addestramento professionalizzante e i relativi settori scientifico-disciplinari sono i seguenti:

a) Area propedeutica:

Statistica medica (F01X);

Biofisica medica (E10X);

Biologia molecolare (E04B);

Biochimica (E05A);

Microbiologia generale (E12X);

b) Area di patologia generale:

Biologia applicata (E13X);

Genetica (F03X);

Patologia generale (F04A);

Microbiologia generale (E12X);

c) Area di patologia clinica:

Patologia generale (F04A);

Patologia clinica (F04B);

Genetica medica (F03X);

Microbiologia e microbiologia clinica (F05X);

Anatomia patologica (F06A);

Malattie del sangue (F07G);

Medicina interna (F07A);

Malattie infettive (F07I);

d) Area di organizzazione di laboratorio:

Patologia clinica (F04B);

Medicina legale (F22B);

Medicina interna (F07A);

e) Area disciplinare di immuno-ematologia (indirizzo immuno-ematologico):

Patologia clinica (F04B);

Malattie del sangue (F07G);

Medicina legale (F22B);

f) Area delle tecnologie strumentali in patologia clinica (indirizzo tecnico):

Patologia generale (F04A);

Patologia clinica (F04B);

Microbiologia e microbiologia clinica (F05X);

A ciascuna area corrispondono i seguenti obiettivi.

TABELLA *A*

a) Area propedeutica:

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze disciplinari fondamentali, riferibili alle tecnologie applicabili alla diagnostica di laboratorio.

b) Area di patologia generale:

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere ed interpretare le basi biologiche, molecolari ed i meccanismi etiopatogenetici delle malattie, incluse quelle genetiche e virali.

c) Area di patologia clinica:

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le competenze per la diagnostica di laboratorio mediante metodologie riferibili alla biologia molecolare, alla biochimica e alla citopatologia. Deve inoltre acquisire le competenze nell'ambito di programmi e metodi di sperimentazione, di validazione, controllo di qualità dei dati ad uso clinico della medicina laboratoristica, ivi comprese la medicina dei trapianti e la terapia genica.

d) Area di organizzazione del laboratorio:

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere i fondamenti dell'organizzazione e della legislazione del laboratorio di patologia clinica, ivi comprese le norme per la sicurezza del laboratorio e smaltimento dei rifiuti.

e) Area disciplinare di immuno-ematologia (indirizzo immuno-ematologico):

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire competenze generali nell'ambito dell'immuno-ematologia, ivi comprese la tipizzazione di sangue e derivati, ed elementi di terapia trasfusionale.

f) Area delle tecnologie strumentali in patologia clinica (indirizzo tecnico):

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire gli strumenti necessari all'utilizzo ed allo sviluppo della strumentazione e delle tecniche di laboratorio di patologia clinica, comprese le metodiche molecolari.

Gli specializzanti, per essere ammessi all'esame di diploma, debbono aver adempiuto ai seguenti obblighi, in relazione all'indirizzo seguito:

TABELLA *B*

1. Indirizzo generale e direttivo:

partecipazione all'attività diagnostica di almeno 1000 casi clinici;

preparazione (compreso il prelievo) e lettura al microscopio di 1000 preparati ematologici, di cui 100 da midollo;

100 determinazioni emocromocitometriche al contatore automatico;

200 letture di sedimenti urinari al microscopio;

100 esami delle feci compresa la ricerca di parassiti;

100 dosaggi radioimmunologici;

100 dosaggi EIA, ELISA, ecc.;

100 ore di pratica con analizzatore automatico multicanale;

500 determinazioni di gruppi sanguigni e di compatibilità trasfusionale;

preparazione (compreso il prelievo) e lettura di 1000 preparati citologici ottenuti sia per citologia esfoliativa che per agoaspirati;

identificazione di malattie virali;

identificazione di oncogeni;

identificazione di polimorfismi genici;

gestione delle urgenze in laboratorio;

analisi biotossicologiche.

2. Indirizzo immunoematologico:

preparazione (compreso il prelievo) e lettura al microscopio di 500 preparati ematologici, di cui 50 da midollo;

100 determinazioni emocromocitometriche al contatore automatico;

1500 determinazioni di gruppi sanguigni e compatibilità trasfusionale;

500 identificazioni di contaminazioni virali nel sangue ed in emoderivati;

tipizzazione di 500 campioni ematologici per terapia trasfusionale;

controllo della qualità di emoderivati per terapia trasfusionale;

gestione delle urgenze in laboratorio.

3. Indirizzo tecnico:

preparazione (escluso il prelievo) e lettura al microscopio di 100 preparati ematologici, di cui 10 da midollo;

200 determinazioni emocromocitometriche al contatore automatico;

100 letture di sedimenti urinari al microscopio;

100 esami delle feci compresa la ricerca di parassiti;

300 dosaggi radioimmunologici;

300 dosaggi EIA, ELISA, ecc.;

300 ore di pratica con analizzatore automatico multicanale;

preparazione (escluso il prelievo) e lettura di 100 preparati citologici ottenuti sia per citologia esfoliativa che per agoaspirati;

identificazione di patologie utilizzando sonde molecolari;

analisi biotossicologiche.

Nel regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie delle diverse metodologie e il relativo peso specifico.

Il presente decreto sarà inviato al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 31 ottobre 1996

Il rettore: MISTRETTA

96A7617

UNIVERSITÀ DI SASSARI

DECRETO RETTORALE 16 ottobre 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare il primo comma dell'art. 16;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 e il decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1994, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'8 agosto 1994, supplemento ordinario relativi ai settori scientifico disciplinari degli insegnamenti universitari;

Visto che lo statuto dell'autonomia dell'Università degli studi di Sassari, emanato con decreto rettorale n. 60 del 1° febbraio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 16 febbraio 1995, supplemento ordinario, e successive modificazioni, non contiene gli ordinamenti didattici, che il loro inserimento è previsto nel regolamento didattico di Ateneo e che detto regolamento e in fase di elaborazione;

Considerato che nelle more della emanazione del sopra citato regolamento le modifiche di statuto riguardanti gli ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dagli organi accademici dell'Università degli studi di Sassari riguardanti l'adeguamento ai nuovi settori scientifico disciplinari per il diploma universitario in «Produzioni animali, orientamento in gestione e protezione della fauna»;

Visti i pareri favorevoli espressi dal Consiglio universitario nazionale nelle adunanze del 26 ottobre 1995 e 12 settembre 1996;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Sassari;

Decreta:

Articolo unico

Lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopra indicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Nel corso di diploma universitario in produzioni animali con orientamento in gestione e protezione della fauna, l'art. 6 relativo «Articolazioni del diploma universitario in produzioni animali» e soppresso e sostituito dal seguente nuovo articolo.

Art. 6 *(Articolazioni del diploma universitario in produzioni animali)*.

1. FORMAZIONE DI BASE COMUNE (500 ore).

Aree disciplinari obbligatorie, numero minimo di ore, obiettivi didattici e settori scientifico-disciplinari attinenti.

Area 1 - Matematica (100 ore).

Lo studente deve acquisire i concetti di base dell'analisi matematica. Deve inoltre impadronirsi delle nozioni di calcolo della probabilità e statistica sviluppando i concetti di fenomeno aleatorio e le relative metodologie di studio. Deve infine acquisire nozioni generali di informatica ed essere avviato all'uso dei calcolatori.

Settori scientifico-disciplinari: A01B, A01C, A01D, A02A, A02B, A03X, A04A, K05B, K05A, S01A.

Area 2 - Fisica (50 ore).

Lo studente deve acquisire le nozioni fondamentali della fisica che sono alla base della comprensione dei processi naturali e tecnologici. In particolare deve svolgere in modo più approfondito i capitoli della metrologia, meccanica, energetica ed elettricità. Devono essere, infine, fornite le nozioni fondamentali di fisica atomica.

Settori scientifico-disciplinari: B01A, B01B.

Area 3 - Chimica (100 ore).

Lo studente deve acquisire la conoscenza delle relazioni tra la struttura atomica e le proprietà degli elementi; la natura dei legami chimici, le relazioni fra la struttura molecolare e proprietà per le diverse classi di composti della chimica inorganica ed organica, le leggi che regolano le trasformazioni delle specie chimiche.

Lo studente deve inoltre acquisire nozioni di base della chimica analitica e una generale iniziale formazione al lavoro analitico di laboratorio.

Settori scientifico-disciplinari: C01A, C03X, C02X, C05X, E05A, G07A, E05B.

Area 4 - Biochimica applicata (50 ore).

Lo studente deve acquisire le basi delle funzioni biologiche delle proteine, dei glucidi e dei lipidi, dell'enzimologia e delle vie metaboliche dei principi organici ed inorganici nel microorganismi e negli animali.

Settori scientifico-disciplinari: E05A, E04B, G07A, E05B.

Area 5 - Biologia, morfologia e fisiologia degli animali (100 ore).

Lo studente deve acquisire i concetti fondamentali della biologia attraverso uno studio morfologico fisiologico e genetico degli animali. Egli dovrà inoltre conoscere i principi fondamentali dell'ecologia e delle relazioni filogenetiche fra gli organismi animali.

Settori scientifico-disciplinari: E11X, E13X, E02C, E02A, G09A, V30A, V30B.

Area 6 - Economia generale e applicata (100 ore).

Lo studente deve acquisire la conoscenza di base dell'economia e delle produzioni zootecniche, con particolare riferimento agli aspetti organizzativi e gestionali dell'azienda di produzione zootecnica. Deve inoltre acquisire conoscenze di base di contabilità aziendale e di economia di mercato dei prodotti zootecnici e dei loro derivati.

Settori scientifico-disciplinari: G01X, P01A.

2. FORMAZIONE PROFESSIONALE DI BASE (400 ore).

Aree disciplinari obbligatorie, numero minimo di ore, obiettivi didattici e settori scientifico-disciplinari attinenti.

Area 7 - Agronomia e produzioni vegetali (50 ore).

Lo studente deve acquisire una conoscenza complessiva del sistema suolo-pianta-atmosfera e del componenti e fattori che ne condizionano il funzionamento e la produttività. Lo studente dovrà inoltre acquisire i concetti generali e fondamentali relativi alla tecnologia delle coltivazioni, particolarmente per quelle destinate all'alimentazione zootecnica.

Settori scientifico-disciplinari: G02A, G02B, G02C.

Area 8 - Microbiologia applicata (50 ore).

Lo studente deve acquisire sia nozioni di microbiologia industriale applicata alle trasformazioni del prodotti, sia nozioni relative al controllo e all'igiene. Per quest'ultimo aspetto verrà in particolare sviluppato il concetto di prevenzione delle contaminazioni e acquisire competenze di analisi del rischio (HACCP: Hazard Analysis Critical Control Point), in una necessaria integrazione di competenze di microbiologia, igiene, tecnologia e legislazione.

Settori scientifico-disciplinari: G08B, V31B, V32A.

Area 9 - Tecnologie alimentari (50 ore).

Lo studente deve acquisire i principi delle tecnologie di conservazione e trasformazione dei prodotti di origine animale. Deve acquisire inoltre una visione integrata dei processi tecnologici considerando i problemi di approvvigionamento, di marketing, di gestione e controllo della qualità.

Settori scientifico-disciplinari: G08A, V31B.

Area 10 - Ingegneria agraria (50 ore).

Lo studente deve dimostrare di aver acquisito i concetti di base sul funzionamento delle attrezzature utilizzate nell'allevamento animale. Dovrà inoltre conoscere i problemi dell'edilizia zootecnica in relazione alle condizioni ambientali e alle tecnologie di trattamento e depurazione dei rifiuti organici.

Settori scientifico-disciplinari: G05A, G05B, G05C.

Area 11 - Produzioni animali (150 ore).

Lo studente dovrà acquisire i fondamenti della genetica e della nutrizione e alimentazione animale. Egli dovrà inoltre acquisire le nozioni relative alle tecnologie di allevamento con una visione generale ed integrata dei problemi di logistica, etologia fisioclimatologia ed igiene zootecnica. Fin dal corso generale verranno introdotti con esemplificazioni ed esercitazioni pratiche i concetti e problemi specifici del settore di orientamento.

Settori scientifico-disciplinari: G09A, G09B, G09C, G09D.

Area 12 - Igiene degli allevamenti (50 ore).

Lo studente dovrà dimostrare di conoscere i principali fattori che condizionano la salute animale e le misure di profilassi delle malattie infettive, infestive e metaboliche.

Settori scientifico-disciplinari: V31A, V32A, V32B, V33B.

Art. 7.

3. FORMAZIONE PROFESSIONALE SPECIFICA (650 ore).

Orientamento: gestione e protezione della fauna.

Aree disciplinari obbligatorie, numero minimo di ore, obiettivi didattici e settori scientifico-disciplinari attinenti.

Area 13 - Gestione degli animali selvatici di particolare interesse faunistico I (piccoli mammiferi ed avifauna) (100 ore).

Lo studente deve acquisire le nozioni fondamentali relative all'inquadramento sistematico, storia naturale e distribuzione dei piccoli mammiferi e dell'avifauna di interesse cinegetico e non, nel contesto territoriale europeo; alla biometria, morfologia e regime alimentare degli stessi; alla riproduzione e dinamica di popolazione; alle interazioni biologiche e sanitarie con l'ambiente e con altre specie domestiche e selvatiche.

Inoltre lo studente deve acquisire nozioni relative al significato estetico-culturale ed economico-produttivo; alle metodologie di protezione e/o potenziamento; ai sistemi ed alle strutture di allevamento della fauna selvatica.

Settori scientifico-disciplinari: G09A, G09B, G09C, G09D, V32A, V32B, V34B.

Area 14 - Gestione degli animali selvatici di particolare interesse faunistico II (ungulati e carnivori) (100 ore).

Lo studente deve acquisire le nozioni fondamentali relative all'inquadramento sistematico, storia naturale, distribuzione, biometria, morfologia e regime alimentare degli ungulati e dei carnivori selvatici di interesse cinegetico e non, nel contesto territoriale europeo.

Inoltre lo studente deve acquisire relativamente a queste specie nozioni su riproduzione e dinamica di popolazione; su interazioni biologiche e sanitarie con l'ambiente e con altre specie domestiche e selvatiche; significato estetico-culturale ed economico-produttivo; possibilità e metodologie di protezione e/o potenziamento.

Settori scientifico-disciplinari: G09A, G09B, G09C, G09D, V32A, V32B, V34B.

Area 15 - Ecologia, etologia della fauna selvatica ed etica delle introduzioni e reintroduzioni (90 ore).

Lo studente deve acquisire le nozioni fondamentali relative ai principi dell'ecologia e al rapporto fra organismi e loro ambiente; ai fondamenti di etologia ed evoluzione sociale delle specie di maggior interesse faunistico; alle competizioni intra ed interspecifiche ed all'influenza della competizione sulla struttura delle comunità naturali nonché alla analisi ambientale applicata alla gestione faunistica.

Settori scientifico-disciplinari: G09A, G09C, G09D, V30B.

Area 16 - Idrobiologia, acquacoltura ed elementi di ittiopatologia (100 ore).

Lo studente deve acquisire le nozioni fondamentali relative ai principi della sistematica e della distribuzione delle specie ittiche di acqua dolce in Europa; alla morfologia e fisiologia delle stesse; alla riproduzione e dinamica di popolazione in contesti naturali; alla riproduzione ed esigenze nutritivo-ambientali in condizioni di allevamento; alle metodologie di prelievo e ripopolamento; alle tecnologie di allevamento.

Inoltre lo studente deve acquisire le nozioni di base di ittiopatologia, di malattie infettive ed infestive dei pesci, di valutazione dell'idoneità e della salubrità dei corpi d'acqua naturali e delle infrastrutture per l'allevamento industriale; del significato naturalistico ed economico delle specie ittiche di acqua dolce.

Settori scientifico-disciplinari: G09A, G09B, G09C, G09D, V31A, V30A.

Area 17 - Farmacologia e tossicologia applicate alla protezione ed allevamento della fauna selvatica (60 ore).

Lo studente deve acquisire le nozioni fondamentali relative agli xenobiotici, al loro uso, alla loro dispersione nell'ambiente naturale, azione farmacologica e tossica, inquinamento ambientale e loro impatto sulle specie faunistiche.

Inoltre lo studente deve acquisire nozioni relative alle metodologie per il rilevamento dell'accumulo di xenobiotici negli animali selvatici e al loro significato come monitoraggio dell'inquinamento ambientale, nonché relative all'uso del farmaco e dei vaccini nella profilassi delle malattie diffusive infettivo-infestive.

Settori scientifico-disciplinari: V33A, V33B.

Area 18 - Ecopatologia, epidemiologia e profilassi (100 ore).

Lo studente deve acquisire le nozioni fondamentali relative alla definizione dell'ecopatologia comparata alla patologia degli animali domestici; agli elementi di patologia generale e di epidemiologia; alle noxae patogene quali componenti degli ecosistemi e loro interrelazioni con gli ospiti.

Inoltre lo studente deve acquisire nozioni di base relativamente alla diagnostica (tecnica necroscopica, prelievo del materiale patologico, invio al laboratorio e correlazione dei risultati con le osservazioni ambientali), alla patologia speciale infettivistico-parassitologica delle specie faunistiche presenti nel contesto territoriale europeo nonché alle metodologie e controllo e profilassi.

Settori scientifico-disciplinari: V31A, V32B, V32A, V33B.

Area 19 - Tecniche di censimento, di cattura o di trasporto della fauna selvatica e legislazione concernente la protezione e la gestione della fauna selvatica (100 ore).

Lo studente deve acquisire le nozioni fondamentali relative a obiettivi, metodiche generali e pianificazione delle operazioni di censimento dei mammiferi e dell'avifauna di principale interesse cinegenetico e non.

Inoltre lo studente deve acquisire nozioni relative alle catture sia meccaniche che farmacologiche, alle modalità di trasporto degli animali selvatici e relativa patologia nonché alla legislazione relativa alla gestione e protezione della fauna.

Settori scientifico-disciplinari: G09A, G09C, G09D, V32B, V32A, V33A, V34A.

Il presente decreto rettorale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Sassari, 16 ottobre 1996

Il rettore: PALMIERI

96A7652

UNIVERSITÀ «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI

DECRETO RETTORALE 30 ottobre 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 27 ottobre 1983, n. 1273, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991, recante l'approvazione del piano di sviluppo delle Università per il triennio 1991/93;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1992, recante modificazioni al succitato decreto del Presidente della Repubblica del 28 ottobre 1991;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 27 ottobre 1992, concernente modificazioni all'ordinamento didattico universitario, relativamente ai corsi di studio dell'area economica;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 26 febbraio 1996 recante ulteriori modificazioni al succitato decreto;

Viste le deliberazioni delle autorità accademiche di questa Università;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 10 ottobre 1996;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle delibere degli organi accademici e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «G. D'Annunzio», di Chieti, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso indicato.

Gli articoli dal 21 al 35 del titolo IV, relativi alla facoltà di economia e commercio, sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli:

TITOLO IV

FACOLTÀ DI ECONOMIA

Art. 21.

Alla facoltà di economia afferiscono i seguenti corsi di laurea di durata quadriennale:

Economia e commercio;

Economia aziendale;

Economia politica.

Art. 22.

Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso può essere stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi della normativa vigente.

Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facoltà.

Art. 23.

Sono titoli di ammissione per i corsi di laurea quelli previsti dalla normativa vigente.

Art. 24.

Gli insegnamenti attivabili, per i corsi di laurea previsti dal precedente art. 21, sono:

a) quelli indicati nel successivo art. 35, articolati nelle quattro aree economica, aziendale, giuridica e matematico-statistica e nei relativi settori scientifico-disciplinari;

b) gli insegnamenti caratterizzanti i singoli corsi di laurea o indirizzo riportati nei successivi articoli;

c) le seguenti lingue straniere moderne: lingua inglese, lingua francese, lingua spagnola, lingua tedesca, lingua russa, lingua portoghese, lingua araba, lingua cinese, lingua giapponese;

d) insegnamenti di settori scientifico-disciplinari diversi da quelli di cui ai commi precedenti, fino ad un massimo di otto per ciascun corso di laurea attivato presso la facoltà.

Gli insegnamenti che compaiono in più settori potranno essere scelti da uno qualsiasi di essi, in relazione alle esigenze didattico-scientifiche della facoltà.

Art. 25.

Ai fini del conseguimento dei diplomi di laurea, sono riconosciuti gli insegnamenti dei corsi di diploma universitario dell'area economica e degli altri corsi di diploma universitario attivati all'interno della facoltà, seguiti con esito positivo in relazione al sistema dei crediti didattici determinato secondo la normativa vigente, a condizione che essi siano compatibili, anche per i contenuti, con il piano di studi approvato dalla competente struttura didattica per il corso di laurea per il quale si chiede l'iscrizione. Dovranno essere in ogni caso riconosciute le prove di idoneità di lingue straniere e di informatica nel rispetto delle forme di accertamento previste dalla struttura didattica competente a norma del successivo art. 29.

Le strutture didattiche competenti determinano, nel proprio regolamento, i criteri per il riconoscimento degli insegnamenti.

Ai fini del riconoscimento di cui ai commi precedenti sono da considerarsi affini i corsi di laurea di cui all'art. 1 della tabella VIII del decreto ministeriale 27 ottobre 1992, quelli di diploma universitario dell'area economica di cui al decreto 31 luglio 1992, nonché quelli di diploma universitario di area non economica attivati presso la facoltà.

Art. 26.

Il piano di studi di ciascun corso di laurea comprende dieci insegnamenti fondamentali, l'equivalente di otto insegnamenti annuali, scelti tra i caratterizzanti il corso di laurea stesso, ed altri insegnamenti equivalenti ad un numero di sei annualità.

Gli insegnamenti fondamentali devono rispondere alla esigenza di fornire agli studenti i principi e i contenuti basilari dei rispettivi comparti scientifico-disciplinari, anche in vista del ruolo propedeutico e complementare per l'apprendimento degli altri insegnamenti del corso di laurea.

Nel rigoroso rispetto delle condizioni di cui al comma precedente, la struttura didattica competente attiverà tali insegnamenti scegliendoli tra quelli che compaiono negli elenchi di cui al successivo art. 35, secondo la seguente distribuzione:

due nell'elenco P01A (economia politica);

due nell'elenco P02A (economia aziendale);

uno nell'elenco P03X (storia economica),

uno nell'elenco N01X (diritto privato);

uno nell'elenco N09X (istituzioni di diritto pubblico);

uno nell'elenco S01A (statistica);

due complessivamente negli elenchi S04A (matematica per le decisioni economiche e finanziarie) e S04B (matematica finanziaria e scienze attuariali).

Gli insegnamenti che compaiono in più settori potranno essere scelti da uno qualsiasi di essi in relazione alle esigenze didattico-scientifiche della facoltà.

Gli insegnamenti fondamentali sono annuali e sono svolti di norma nei primi due anni di corso.

La laurea si consegue dopo aver superato gli esami di profitto per insegnamenti equivalenti ad un numero di ventiquattro annualità, le prove di idoneità richieste (o gli esami che eventualmente le sostituiscono ai sensi del successivo art. 29) e l'esame di laurea.

Art. 27.

La struttura didattica competente puo integrare l'elenco degli insegnamenti caratterizzanti i corsi di laurea con altri quattro insegnamenti a sua scelta, che sono considerati caratterizzanti a tutti gli effetti.

La struttura didattica competente garantisce che tra gli insegnamenti attivati nella facoltà ve ne siano almeno dodici compresi nell'elenco degli insegnamenti caratterizzanti ciascun corso di laurea e predispone percorsi didattici nel rispetto dei vincoli alla distribuzione degli insegnamenti per area, prevedendo adeguate possibilità di scelta per gli studenti.

La struttura didattica competente, nel rispetto dell'ordinamento, individua i criteri per la formazione dei piani di studi nell'ambito di ciascun corso di laurea.

La struttura didattica competente può assegnare ai corsi indicazioni ordinali, numeriche o alfabetiche, nonché denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi o li differenzino nel caso in cui essi vengano ripetuti con contenuti diversi. Per i corsi fondamentali non sono possibili denominazioni aggiuntive, fatta salva l'eventualità di indicare numericamente la successione di corsi recanti la stessa denominazione, secondo l'ordine di propedeuticità.

Art. 28.

Gli insegnamenti annuali comprendono di norma settanta ore di didattica; quelli semestrali comprendono di norma trentacinque ore di didattica.

La struttura didattica competente stabilisce quali insegnamenti non fondamentali sono svolti con corsi annuali e quali con corsi semestrali.

A tutti gli effetti è stabilita l'equivalenza tra un corso annuale e due corsi semestrali.

Ferma restando la possibilità di riconoscimento di crediti didattici, per ciascun corso di laurea possono essere svolti fino a quattro corsi annuali o otto corsi semestrali coordinando moduli didattici di durata più breve, svolti anche da docenti diversi, per un numero complessivo uguale di ore.

La struttura didattica competente può autorizzare lo studente a inserire nel proprio piano di studi fino a sei insegnamenti attivati in altre facoltà dell'ateneo o in altre Università, anche straniere. In tal caso la struttura didattica competente dovrà altresì determinare la categoria e l'area di appartenenza dei suddetti insegnamenti ai fini del rispetto dell'art. 26 e degli altri vincoli dell'ordinamento.

Art. 29.

Per il conseguimento della laurea lo studente deve anche superare una prova di esame annuale in una lingua straniera moderna e una prova di conoscenze informatiche di base.

La struttura didattica competente può stabilire che sia superata una prova di idoneità in una seconda lingua moderna.

Possono comunque essere attivati insegnamenti di informatica e di lingue straniere moderne anche articolati su più corsi annuali. In tal caso la struttura didattica competente può sostituire le prove di idoneità con esami di profitto, che si aggiungono a quelli previsti nell'art. 26.

Le prove di idoneità possono essere sostenute anche senza la frequenza ai corsi eventualmente attivati nell'ambito di convenzioni stipulate dall'ateneo, il conseguimento di certificati internazionalmente riconosciuti può essere equiparato al superamento delle prove di idoneità nelle lingue straniere.

Art. 30.

La struttura didattica competente stabilisce le modalità degli esami di profitto e delle prove di idoneità.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi scritta su un argomento scelto dallo studente d'intesa con il relatore, secondo le modalità stabilite dalla struttura didattica competente.

Art. 31.

Corso di laurea in economia e commercio

Il corso di laurea in economia e commercio è disciplinato, oltre che dal presente articolo, dagli articoli 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30.

Sono insegnamenti fondamentali del corso di laurea:

Economia politica I;

Economia politica II;

Economia aziendale;

Ragioneria generale ed applicata;

Storia economica;

Istituzioni di diritto privato;

Istituzioni di diritto pubblico;

Statistica I;

Matematica generale;

Matematica finanziaria I.

Sono insegnamenti caratterizzanti i seguenti:

Area economica:

Economia agraria;

Economia industriale;

Economia internazionale;

Geografia economica;

Politica economica;

Scienza delle finanze;

un insegnamento indicato dal consiglio del corso di laurea.

Area aziendale.

Marketing;

Merceologia;

Organizzazione aziendale;

Revisione aziendale;

Tecnica bancaria;

Tecnica industriale e commerciale;

un insegnamento indicato dal consiglio del corso di laurea.

Area giuridica:

Diritto commerciale;

Diritto del lavoro;

Diritto fallimentare;

Diritto pubblico dell'economia;

Diritto tributario;

Legislazione bancaria;

un insegnamento indicato dal consiglio del corso di laurea.

Area matematico-statistica:

Matematica finanziaria II;

Statistica II;

Statistica economica;

un insegnamento indicato dal consiglio del corso di laurea.

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in economia e commercio, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, deve comprendere almeno cinque insegnamenti dell'area economica, almeno cinque insegnamenti dell'area aziendale, almeno quattro insegnamenti dell'area giuridica e almeno quattro insegnamenti dell'area matematico-statistica.

Il consiglio del corso di laurea potrà stabilire, sulla base di quanto previsto dal precedente art. 27, ulteriori criteri e propedeuticità per la formazione dei percorsi didattici.

Art. 32.

Corso di laurea in economia aziendale

Il corso di laurea in economia aziendale è disciplinato, oltre che dal presente articolo, dagli articoli 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30.

Sono insegnamenti fondamentali del corso di laurea:

Economia politica I;

Economia politica II;

Economia aziendale;

Ragioneria generale ed applicata;

Storia economica;

Istituzioni di diritto privato;

Istituzioni di diritto pubblico;

Statistica I;

Matematica generale;

Matematica finanziaria I.

Sono insegnamenti caratterizzanti i seguenti:

Area economica:

Economia industriale;

Economia internazionale;

Politica economica;

Scienza delle finanze;

un insegnamento indicato dal consiglio del corso di laurea.

Area aziendale:

Analisi e contabilità dei costi;

Economia degli intermediari finanziari;

Economia e gestione delle imprese;

Finanza aziendale;

Marketing;

Metodologie e determinazioni quantitative di azienda;

Organizzazione aziendale;

Organizzazione del lavoro;

Revisione aziendale;

Strategia e politica aziendale;

Tecnologia dei cicli produttivi;

due insegnamenti indicati dal consiglio del corso di laurea.

Area giuridica:

Diritto commerciale;

Diritto del lavoro;

Diritto fallimentare;

Diritto tributario;

Legislazione bancaria.

Area matematico-statistica:

Statistica aziendale;

un insegnamento indicato dal consiglio del corso di laurea.

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in economia aziendale deve comprendere, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, almeno quattro insegnamenti dell'area economica, almeno otto insegnamenti dell'area aziendale, almeno tre insegnamenti dell'area giuridica e almeno tre insegnamenti dell'area matematico-statistica.

Il consiglio del corso di laurea potrà stabilire, sulla base di quanto previsto dal precedente art. 27, ulteriori criteri e propedeuticità per la formazione dei percorsi didattici.

Art. 33.

Corso di laurea in economia politica

Il corso di laurea in economia politica è disciplinato, oltre che dal presente articolo, dagli articoli 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30.

Sono insegnamenti fondamentali del corso di laurea:

Economia politica I;

Economia politica II;

Economia aziendale;

Ragioneria generale ed applicata;

Storia economica;

Istituzioni di diritto privato;

Istituzioni di diritto pubblico;

Statistica I;

Matematica generale;

Matematica finanziaria I.

Sono insegnamenti caratterizzanti i seguenti:

Area economica:

Econometria;

Economia agraria;

Economia del lavoro;

Economia dello sviluppo;

Economia industriale;

Economia internazionale;

Economia monetaria;

Economia pubblica;

Economia regionale;

Politica economica;

Organizzazione e pianificazione del territorio;

Storia del pensiero economico;

due insegnamenti indicati dal consiglio del corso di laurea.

Area aziendale:

Economia degli intermediari finanziari;

Economia e gestione delle imprese;

Finanza aziendale.

Area giuridica:

Diritto commerciale;

Diritto delle Comunità europee;

Diritto pubblico dell'economia.

Area matematico-statistica:

Statistica II;

Statistica economica;

due insegnamenti indicati dal consiglio del corso di laurea.

Altre aree:

Sociologia.

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in economia politica deve comprendere, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, almeno otto insegnamenti dell'area economica, almeno tre insegnamenti dell'area aziendale, almeno tre insegnamenti dell'area giuridica e almeno quattro insegnamenti dell'area matematico-statistica.

Il consiglio del corso di laurea potrà stabilire, sulla base di quanto previsto dal precedente art. 27, ulteriori criteri e propedeuticità per la formazione dei percorsi didattici.

Art. 34.

A tutti i fini previsti dal presente ordinamento gli elenchi degli insegnamenti di cui al successivo art. 35 saranno sostituiti dai settori scientifico-disciplinari previsti dall'art. 14 della legge n. 341/1990.

Art. 35.

Discipline delle aree economica, aziendale, giuridica e matematico-statistica.

AREA ECONOMICA

Tutte le discipline dei settori scientifico-disciplinari:

P01A Economia politica;

P01B Politica economica;

P01C Scienza delle finanze;

P01D Storia del pensiero economico;

P01E Econometria;

P01F Economia monetaria;

P01G Economia internazionale;

P01H Economia dello sviluppo;

P01I Economia dei settori produttivi;
P01J Economia regionale;
P03X Storia economica;
G01X Economia ed estimo rurale;
M06B Geografia economico politica.

AREA AZIENDALE

Tutte le discipline dei settori scientifico-disciplinari:
P02A Economia aziendale;
P02B Economia e gestione delle imprese;
P02C Finanza aziendale;
P02D Organizzazione aziendale;
P02E Economia degli intermediari finanziari;
C01B Merceologia.

AREA GIURIDICA

Tutte le discipline dei settori scientifico-disciplinari:
N01X Diritto privato;
N02X Diritto privato comparato;
N03X Diritto agrario;
N04X Diritto commerciale;
N05X Diritto dell'economia;
N06X Diritto della navigazione;
N07X Diritto del lavoro;
N08X Diritto costituzionale;
N09X Istituzioni di diritto pubblico;
N10X Diritto amministrativo;
N11X Diritto pubblico comparato;
N13X Diritto tributario;
N14X Diritto internazionale.

Le discipline elencate dei settori scientifico-disciplinari:
N15X Diritto processuale civile;
diritto dell'arbitrato interno e internazionale;
diritto dell'esecuzione cvile;
diritto fallimentare (settore N15X);
diritto processuale civile;
diritto processuale civile comparato;
diritto processuale comunitario (settore N15X).
N17X Diritto penale:
diritto penale amministrativo;
diritto penale commerciale;
diritto penale comparato;
diritto penale dell'ambiente;
diritto penale del lavoro;
diritto penale dell'economia.

AREA MATEMATICO-STATISTICA

Tutte le discipline dei settori scientifico-disciplinari:
S01A Statistica;
S01B Statistica per la ricerca sperimentale;
S02X Statistica economica;
S03A Demografia;
S03B Statistica sociale;
S04A Matematica per le applicazioni economiche;
S04B Matematica finanziaria e scienze attuariali.

Le discipline elencate dei settori scientifico-disciplinari:
A01B Algebra:
algebra lineare.
A01C Geometria:
geometria.
A02A Analisi matematica:
analisi matematica.
A02B Probabilità e statistica matematica:
calcolo delle probabilità;
processi stocastici;
statistica matematica (settore A02B);
teoria dei giochi (settore A02B);
teoria delle decisioni (settore A02B).
A04A Analisi nümerica;
analisi numerica;
calcolo numerico;
matematica computazionale;
metodi numerici per l'ottimizzazione.
A04B Ricerca operativa;
metodi e modelli per la pianificazione economica;
metodi e modelli per la pianificazione territoriale;
modelli di sistemi di produzione;
modelli di sistemi di servizio;
ottimizzazione;
programmazione matematica;
ricerca operativa;
tecniche di simulazione;
teoria dei giochi (settore A04B).
K04X Automatica:
analisi dei sistemi;
modellistica e controllo dei sistemi ambientali;
modellistica e gestione delle risorse naturali;
modellistica e simulazione.
K05A Sistemi di elaborazione delle informazioni:
informatica grafica;
ingegneria della conoscenza e sistemi esperti;
intelligenza artificiale (settore K05A);
sistemi informativi;
sistemi operativi (settore K05A).
K05B Informatica:
informatica generale;
intelligenza artificiale (settore K05B);
programmazione;
sistemi operativi (settore K05B).
K05C Cibernetica:
cibernetica;
elaborazioni di immagini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Chieti, 30 ottobre 1996

Il rettore: CRESCENTI

96A7653

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, firmata a Parigi il 13 gennaio 1993.

A seguito dell'emanazione della legge 18 novembre 1995, n. 496, pubblicata sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 25 novembre 1995 che ha autorizzato la ratifica italiana, si è provveduto a depositare lo strumento di ratifica italiano della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distribuzione, firmata a Parigi il 13 gennaio 1993, in data 8 dicembre 1995

All'atto del deposito l'Italia ha formulato al seguente dichiarazione:

«L'Italie, en tant que Pays membre des Communautés Européennes déclare que les dispositions de la présente Convention seron executées, en ce qui la concerne, selon ses obligations découlant des règles des traités instituant les Communautés Européennes dans la msure où de telles règles sont d'application ».

Essendosi verificate le condizioni previste dall'articolo XXI, la Convenzione entrerà in vigore sul piano internazionale e per l'Italia dal 29 aprile 1997.

96A7703

Rilascio di exequatur

In data 28 ottobre 1996 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur alla sig.ra Olcay Bilge, generale della Repubblica di Turchia a Napoli.

In data 6 novembre 1996 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Alberto Fernandez - Prada Franco console generale della Repubblica del Perù a Roma

96A7704

Autorizzazione alla associazione «Servizio polifunzionale per l'adozione internazionale», in Ancona, allo svolgimento di pratiche di adozione relative a minori stranieri.

Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, in data 6 novembre 1996 l'Associazione «Servizio polifunzionale per l'adozione internazionale», con sede in Ancona, è stata autorizzata allo svolgimento di pratiche di adozione relative a minori stranieri, con l'osservanza delle disposizioni del decreto interministeriale 28 giugno 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 28 settembre 1985, su tutto il territorio nazionale ed all'estero in Albania.

96A7705

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 487, recante: «Disposizioni urgenti per accelerare la realizzazione del programma di metanizzazione del Mezzogiorno, gli interventi nelle aree depresse, nonché il completamento di progetti FIO».

Il decreto-legge 20 settembre 1996, n. 487, recante. «Disposizioni urgenti per accelerare la realizzazione del programma di metanizzazione del Mezzogiorno, gli interventi nelle aree depresse, nonché il completamento di progetti FIO» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 222 del 21 settembre 1996.

96A7777

MINISTERO DELLA SANITÀ

Trasferimento di titolarità di autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

Estratto decreto n. 848/1996 del 16 ottobre 1996

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità fino ad ora intestate alla società Foletto S.r.l., via Cavour, 11 - 20122 Comacchio, codice fiscale 10168120151:

Specialità: ALOVIR.

confezione 25 compresse 800 mg, A.I.C. n. 028402 042,

confezione crema 5% 10 g, A.I.C. n. 028402 030,

confezione 25 compresse 400 mg, A.I.C. n. 028402 016,

sono ora trasferite alla società Farmaceutici Caber S.p.a., via Cavour, 11 - 44022 Comacchio, codice fiscale 00964710388.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto n. 850/1996 del 16 ottobre 1996

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità medicinali fino ad ora intestata alla società Gazzoni 1907 S.r.l., con sede in Bologna, via Barontini, 20 codice fiscale 03988550376:

Specialità SAN.

confezione collirio flacone 10 ml, A.I.C. n. 032763017;

confezione collirio 50 strips monodose, A.I.C. n. 032763029;

confezione collirio 100 strips monodose, A.I.C. n. 032763031;

confezione collirio flacone 15 ml, A.I.C. n. 032763043;

confezione collirio flacone 20 ml, A.I.C. n. 032763056,

sono ora trasferita alla società Bracco S.p.a. con sede in Milano, via E. Folli, 50, codice fiscale 00825120157.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto n. 852/1996 del 16 ottobre 1996

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità fino ad ora intestate alla società Farmila Farmaceutici Milano S.r.l., via E. Fermi, 50 - 20019 Settimo Milanese, codice fiscale 07486020154

Specialità: ALCODIN.

confezione «forte» 20 capsule, A.I.C. n. 025143025;

confezione 20 capsule 80 mg, A.I.C. n. 025143013,

sono ora trasferite alla società Alcon Italia S.p.a., via Roma, 108 Palazzo C-D/1 - 20060 Cassina De' Pecchi, codice fiscale 07435060152.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Estratto decreto n. 846/1996 del 16 ottobre 1996

Tutte le specialità medicinali fino ad ora intestate alla Aima Derivati S.p.a., con sede in Castelvecchio Pascoli (Lucca), codice fiscale 00883190464, sono ora trasferite alla società Istituto Sierovaccinogeno Italiano I.S.I. S.p.a., con sede in Castelvecchio Pascoli (Lucca), codice fiscale 03350950634.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A7726

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modifiche ad autorizzazioni già concesse)

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. specialità medicinale n. 887

Specialità medicinale OKI, bustine «collutt» - 160 mg/5 ml.

Società Dompé S.p.a., via Campo di Pile s n. - 67100 L'Aquila.

Oggetto provvedimento di modifica: nuova confezione, in sostituzione modifica eccipienti.

È approvata la modifica di confezionamento da 30 bustine contenenti ciascuna 5 ml di collutorio a flacone di materiale plastico contenente 150 ml di collutorio. Il n. di A.I.C. varia da 028511020 per la confezione bustine collutt 160 mg/5 ml a 028511107 per la confezione «Sol» 1 flac 150 ml soluzione. I lotti contraddistinti dal precedente n. di A.I.C., già prodotti alla data di pubblicazione del presente provvedimento potranno continuare ad essere dispensati fino alla data di scadenza degli stessi.

La composizione è così modificata.

principio attivo invariato;

eccipienti. glicerina 2000 mg - alcool etilico 0,5 ml - metile p-idrossibenzoato 15 mg - aroma menta 30 mg - mentolo 7 mg - saccarina sodica 20 mg - colorante verde certosa 1,6 mg - sodio fosfato monobasico q.b. a ph 6.0-6.5 - essenza garofano eliminato - acqua depurata q b. a 10 ml.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. specialità medicinale n. 945

Specialità medicinale SILOMAT, sciroppo 200 ml, 0,4% n. di A.I.C. 013344054.

Società Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., via Pellicceria, 10 - 50123 Firenze.

Oggetto provvedimento di modifica: passaggio ad automedicazione (OTC).

È autorizzata la richiesta di collocazione della specialità medicinale in oggetto tra i medicinali non soggetti a prescrizione medica e da banco o di automedicazione (decreto-legge n. 539 del 30 dicembre 1992, art. 3, comma 1)

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. specialità medicinale n. 944

Specialità medicinale ANTIAL

30 compresse 15 mg n. di A.I.C.: 015439021,

sciroppo 100 ml 1% n. di A.I.C.: 015439033,

pomata dermatologica 30 g 2% n. di A.I.C: 015439058

Società Pierre Fabre Pharma S.r.l., via Winkelmann, 1 - 20100 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: passaggio ad automedicazione (OTC).

È autorizzata la richiesta di collocazione della specialità medicinale in oggetto tra i medicinali non soggetti a prescrizione medica e da banco o di automedicazione (decreto-legge n. 539 del 30 dicembre 1992, art. 3, comma 1).

96A7726-*bis*

Nuove autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

Estratto decreto A.I.C. n. 866/1996 del 17 ottobre 1996

Specialità medicinale. GLIPTIDE nella forma e confezione: flacone sospensione orale 240 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Crinos Industria farmacobiologica S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Villa Guardia (Como), piazza XX Settembre, 2 - codice fiscale 01192270138.

Produttore la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C. nell'officina consortile sita in Villa Guardia (Como).

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

flacone sospensione orale 240 ml
A.I.C. n 0220022087 (in base 10), 0NZGF7 (in base 32); classe: «C».

Composizione.

100 ml di sospensione contengono: principio attivo: sulglicotide g 2,5 Eccipienti: magnesio trisilicato, allumunio idrossido, calcio carbonato, acido citrico monoidrato, acido cloridrico, sorbitolo polvere, saccarina sodica, cellulosa microcristallina con sodio carbossimetilcellulosa, gomma xantana, metile p-idrossibenzoato, propile p-idrossibenzoato, glicole propilenico, menta essenza, mela aroma, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche. terapia dell'ulcera peptica. Disturbi gastrici da farmaci. Gliptide è anche efficace nel trattamento delle emorragie da ulcera o da erosioni della mucosa del tratto gastrointestinale superiore, delle ulcere recidivanti, delle ulcere postoperatorie.

Classificazione ai fini della fornitura. medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto A.I.C. n 865/1996 del 17 ottobre 1996

Specialità medicinale CLEVERAL nella forme e confezioni: 12 flaconcini orali 3 g, 40 compresse 1200 mg, 30 buste 3 g, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Aesculapius Farmaceutici S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Brescia, via Cozzaglio, 24 - codice fiscale 00826170334.

Produttore. la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla officina farmaceutica consortile Magis Farmaceutici-Mitim-Aesculapius Farmaceutici nello stabilimento sito in via Cacciamali 34-36-38, Brescia

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n 537/1993.

12 flaconi orali 3 g:
A.I.C. n 029197011 (in base 10), 0VV0QM (in base 32), classe: «C»;

40 compresse 1200 mg
A.I.C. n 029197023 (in base 10), 0VV0QZ (in base 32); classe: «C»;

30 buste 3 g:
A.I.C. n. 029197035 (in base 10), 0VV0RC (in base 32), classe: «C».

Composizioni:

un flaconcino monodose contiene: principio attivo: piracetam g 3,00. Eccipienti. sorbitolo soluzione 70%, glicerina, glicole propilenico, saccarina, metile p-idrossibenzoato, propile p-idrossibenzoato, glicirizzinato d'ammonio, aroma composto, acqua depurata tamponata a pH 5,8 con tampone acetato 0,1M (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

una compressa contiene: principio attivo: piracetam g 1,2. Eccipienti: sodio amido glicolato, polietilenglicole 6000, magnesio stearato, silice colloidale anidra, copolimeri di esteri dell'acido acrilico e metacrilico (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

un busta contiene. principio attivo: piracetam g 3,00. Eccipienti: ammonio glicirizzinato, saccarina, saccarosio, aroma composto (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: sindromi mentali da insufficienza cerebrale, disturbi del rendimento mentale dell'anziano. Sindrome psicoorganica senile, trattamento dei disturbi da disassuefazione degli alcoolisti.

Classificazione ai fini della fornitura. medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto A.I.C n 788/1996 del 18 settembre 1996

Specialità medicinale TUPEN alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate

Titolare A.I.C.: Smithkline Beecham S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Baranzate di Bollate (Milano), via Zambeletti - codice fiscale 03524320151.

Produttore: la produzione della specialità medicinale è effettuata presso l'officina della società Warner Lambert Company, Parke Davis Sterile Products Division sita in Rochester, Michigan (USA), i controlli

sono effettuati presso l'officina della società Parke Davis & Co. Ltd., sita in Pontypool Gwent, Wales (UK); le operazioni terminali di confezionamento sono effettuate dalla società titolare dell'A.I.C. nella propria officina sita in Baranzate di Bollate (Milano).

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

1 flacone da 10 mg per uso enedovenoso:

n. A.I.C.: 028995013 (in base 10), 0VNVG5 (in base 32);

classe: «A» per uso ospedaliero H;

prezzo: L. 2.900.000 (ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge n. 323/96 convertito nella legge n. 425/1996).

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero (in cliniche e case di cura private) (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione:

un flacone contiene: principio attivo: pentostatina 10 mg. Eccipienti: mannitolo, sodio idrossido o acido cloridrico, nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Indicazioni terapeutiche: agente terapeutico singolo per il trattamento dei pazienti adulti con leucemia a cellule capellute.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto A.I.C. n. 804/1996 del 18 settembre 1996

Specialità medicinale BEPANTEN nella forma e confezione: 20 fiale 2 ml i.m./i.v.

Titolare A.I C.: Roche S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, piazza Durante 11, codice fiscale 00747170157.

Produttore: la produzione, i controlli ed il confezionamento della specialità medicinale sono effettuati dalla società Produits Roche s.a. nell'officina di Fontenay-sous-Bois (Francia), le operazioni terminali di confezionamento possono essere effettuate anche dalla società titolare dell'AIC, nel proprio stabilimento sito in Milano, piazza Durante n. 11.

Confezioni autorizzate, numeri A I C. e classificazione ai sensi dell'art 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

20 fiale da 2 ml i.m /i v ;

A I.C. n. 001328032 (in base 10), 018JXO (in base 32);

classe: «C».

Composizione:

una fiala contiene: principio attivo: D-pantenolo 500 mg. Eccipienti. metile p-idrossibenzoato, propile p-idrossibenzoato, d, l-pantoil-lattone, acqua per preparazioni iniettabili, nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Indicazioni terapeutiche: medicina interna: atonia intestinale e sindromi correlate. Chirurgia: atonia intestinale post-operatoria.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto A.I.C. n. 861/1996 del 17 ottobre 1996

Specialità medicinale: SANIFER, nella forma e confezione: 10 flaconcini orali 10 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Esseti Farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Napoli, via dei Mille 40, codice fiscale 01172090639.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in via Cavalli di Bronzo, 39/45 - San Giorgio a Cremano (Napoli).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

10 flaconcini orali 10 ml;

A I.C. n. 032130015 (in base 10), 0YNJYZ (in base 32);

classe: «C».

Composizione:

ogni flaconcino da 10 ml contiene: principio attivo: complesso gluconato ferrico sodico mg 113,60 (corrispondente a mg 40,00 mg di Fe^{3+}). Eccipienti: glicerina, metil p-idrossibenzoato sale sodico, propil p-idrossibenzoato sale sodico, aroma lampone, acido deidroacetico sale sodico, sorbitolo 70%, acqua depurata (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: Anemie normocroniche, anemie ipocromiche, anemie gravidiche, sindromi oligoemiche dell'infanzia da causa tossinfettiva e carenziale proteica e ferrica.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto A.I.C. n. 862/1996 del 17 ottobre 1996

Specialità medicinale: SUMESTIL nella forma e confezione: 1 fiala 750 mcg + fiala solvente 2 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Baker Pharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via di Porta Pinciana, 6, codice fiscale 04091421000.

Produttori: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati sia dalla società Industria Farmaceutica Serono, nello stabilimento in via Casilina, 126, Roma, sia dalla società Serono Pharma S.p.a, nello stabilimento sito in via De Blasio, Modugno (Bari).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

1 fiala 750 mcg + fiala solvente da 2 ml;

A.I.C. n. 028522035 (in base 10), 0V6FKM (in base 32);

classe «A per uso ospedaliero H» prezzo L. 80.000, ai sensi dell'art. 1 del decreto legge 20 giugno 1996 n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996 n. 425.

Composizione:

una fiala di prodotto liofilizzato contiene: principio attivo: somatostatina acetato corrispondente a mcg 750 di somatostatina. Eccipienti: mannite (nelle quantità indicate nella dcumentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti), una fiala di solvente contiene 2 ml di soluzione fisiologica.

Indicazioni terapeutiche: Sindromi gonalgiche acute in corso di riacutizzazione di artrite reumatoide poliarticolare.

Classificazione ai fini della fornitura medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto A I C. n. 863/1996 del 17 ottobre 1996

Specialità medicinale STILAMIN nella forma e confezione: 1 fiala 750 mcg + fiala solvente 2 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Industria Farmaceutica Serono S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Casilina, 125, codice fiscale 04886390584.

Produttori: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati sia dalla società Industria Farmaceutica Serono, nello stabilimento sito in via Casilina, 126, Roma, sia dalla società Serono Pharma S.p.a., nello stabilimento sito in via De Blasio, Modugno (Bari).

Confezioni autorizzate, numeri A.I C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

1 fiala 750 mcg + fiala solvente da 2 ml;

A.I.C. n. 024724039 (in base 10), 0RLJL7 (in base 32);

classe: «A per uso ospedaliero H», prezzo L. 80.000 ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996 n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996 n. 425.

Composizione:

una fiale di prodotto liofilizzato contiene: principio attivo: somatostatina acetato corrispondente a mcg 750 di somatostatina. Eccipienti: mannite (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti); una fiala di solvente contiene 2 ml di soluzione fisiologica.

Indicazioni terapeutiche: Sindromi gonalgiche acute in corso di riacutizzazione di artrite reumatoide poliarticolare.

Classificazione ai fini della fornitura medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n 539/1992)

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto A.I.C. n. 844 del 16 ottobre 1996

Specialità medicinale IMIDAZYL nella forma e confezione spray nasale flacone 15 ml.

Titolare A.I.C.: Allergan S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Pomezia (Roma), via Costarica n. 20/22, codice fiscale 00431030584.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono effettuate dalla società Allergan S.p.a., con sede in Pomezia (Roma), via Costarica n. 20/22.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

spray nasale flacone 15 ml;
n. A.I.C. 003410053 (in base 10), 038245 (in base 32),
classe: «C».

Composizione:

ogni 100 ml di prodotto contiene: principio attivo nafazolina nitrato g 0,1. Eccipienti: sodio citrato, sodio cloruro, benzalconio cloruro, polisorbato 80, mentolo, olio di eucalipto, alcool etilico, acqua depurata q.b. a 100 ml (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: decongestionante della mucosa nasale in corso di riniti acute catarrali, riniti allergiche e sinusiti acute.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione (art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto MCR n. 864/1996 del 17 ottobre 1996

Specialità medicinale TONOCALCIN nella forma e confezione spray flacone 1,1 ml 100 u.i. rilasciata alla società Monsanto Italiana S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Peschiera Borromeo (Milano), via W. Tobagi, codice fiscale 00798570156, è apportata la seguente modifica.

Confezione: in sostituzione della confezione spray flacone 1,1 erogabile 7 spruzzi - dose da ml 100 u.i. è autorizzata la confezione spray nasale flacone 1,7 ml erogabile 12 spruzzi - dose da 100 u.i.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

spray nasale flacone 1,7 ml erogabile 12 spruzzi - dose da 100 u.i.;
A.I.C. n. 025857158 (in base 10), 0SP346 (in base 32);
classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A7706

MINISTERO DELL'AMBIENTE

Pronuncia di compatibilità ambientale concernente il progetto di un terminale in mare aperto e relativi oleodotti di collegamento con la terraferma, da realizzarsi in comune di Civitavecchia.

Con decreto ministeriale 29 ottobre 1996, si esprime giudizio positivo condizionato circa la compatibilità ambientale del progetto relativo a un terminale in mare aperto e relativi oleodotti di collegamento con la terraferma, da realizzarsi in comune di Civitavecchia, presentato dalla Compagnia Italpetroli S.p.a.

96A7673

Proroga della nomina del commissario straordinario dell'Ente autonomo del Parco nazionale del Gran Paradiso

Con decreto ministeriale 10 ottobre 1996, è disposta la proroga della nomina del prof. Franco Montaccini a commissario straordinario dell'Ente autonomo del Parco nazionale del Gran Paradiso, a decorrere dal 1° ottobre 1996 sino all'insediamento del nuovo consiglio direttivo dell'Ente Parco e comunque, non oltre il 31 dicembre 1996.

96A7675

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento della medaglia d'oro al valor militare alla bandiera di guerra dell'Esercito

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1996 è stata conferita la seguente decorazione al valor militare:

Medaglia d'oro

alla bandiera di guerra dell'Esercizio con la motivazione: «Custode delle glorie risorgimentali del popolo italiano, ha rinnovato in ripetute prove, con saldezza e slancio, antiche tradizioni di nobile eroismo. Sempre, dove più ardua fu l'impresa, ha dato mirabili esempi di valore, pagati con generosi tributi di vite. In ogni tempo e su tutti i fronti, dalle trincee d'Italia ai tormentati balcani, dalla gelida steppa russa all'arido deserto africano, ha conosciuto immensi sacrifici nel corso di aspre campagne. Anche nell'avversa fortuna, ha saputo trarre dalla propria fede la necessaria virtù per risorgere, inseguendo, sui campi di battaglia ed in quelli di prigionia, l'agognato riscatto con fulgida coscienza del dovere e dell'onore militare, come testimoniato dalle più alte decorazioni concesse alle bandiere delle armi, dei corpi e delle unità dell'Esercito. Italia (1861, 1866, 1870) - Eritrea (1887-1896) - Libia (1911-1912) territori interessati alla 1ª G.M. (1915-1918) - Africa orientale (1935-1936) territori interessati alla 2ª G.M. (1940-1943) Italia (1943-1945)».

96A7676

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 21 novembre 1996

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1499,11
ECU	1917,96
Marco tedesco	998,01
Franco francese	294,87
Lira sterlina	2523,30
Fiorino olandese	889,63
Franco belga	48,421
Peseta spagnola	11,873
Corona danese	259,83
Lira irlandese	2526,60
Dracma greca	6,324
Escudo portoghese	9,881
Dollaro canadese	1119,41
Yen giapponese	13,411
Franco svizzero	1180,77
Scellino austriaco	141,81
Corona norvegese	236,86
Corona svedese	226,62
Marco finlandese	330,71
Dollaro australiano	1213,53

96A7778

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla scuola materna di Campodipietra dipendente dalla direzione didattica di Ponte di Piave ad accettare una donazione.

Con decreto del prefetto di Treviso prot n. 780/95/I Sett. datato 23 febbraio 1995, il direttore didattico di Ponte di Piave è stato autorizzato ad accettare la donazione di una lavagna luminosa del valore complessivo di L 625 000 in favore della scuola materna di Campodipietra, offerta dal comitato dei genitori dei bambini frequentanti la suddetta scuola.

96A7674

CREDITO PER LE IMPRESE E LE OPERE PUBBLICHE - S.P.A.

Avviso di rimborso anticipato ai possessori di obbligazioni Crediop

Si informa che il Crediop procederà, in data 30 novembre 1996, al rimborso anticipato «Alla pari» del capitale nominale in circolazione della seguente emissione:

Crediop a T.V. s s decennale - emissione 1990 - cod UIC 26659 dell'importo di L. 35 000 000.000.

96A7557

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica 8 agosto 1996 riguardante: «Finanziamento di progetti della regione Friuli-Venezia Giulia compresi nel programma di interventi urgenti per la lotta all'AIDS». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 229 del 30 settembre 1996).

Nella deliberazione citata in epigrafe, pubblicata nella suindicata *Gazzetta Ufficiale,* alla pag. 54, prima colonna, quarto rigo, dove è scritto: «... *19* luglio 1996 ...», leggasi: «... *24* luglio 1996 ...».

96A7736

Comunicato relativo al decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 13 settembre 1996 recante: «Determinazione dell'ammontare dei premi settimanali della Lotteria Italia 1996». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 260 del 6 novembre 1996).

In calce al decreto citato in epigrafe, alla pag. 9, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale,* dove è scritto: «Registro n. 1 *Finanze,* foglio n. 102», leggasi: «Registro n. 1 *Monopoli,* foglio n. 102».

96A7734

Comunicato relativo al decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 13 settembre 1996 recante: «Modalità tecniche di svolgimento della Lotteria Italia 1996». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 260 del 6 novembre 1996).

In calce al decreto citato in epigrafe, alla pag. 8, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale,* dove è scritto: «Registro n. 1 *Finanze,* foglio n. 101», leggasi: «Registro n. 1 *Monopoli,* foglio n. 101».

96A7735

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.400